

N. 535

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado

(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 gennaio 2013)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D336/13

Roma, 23 gennaio 2013

Sen.
Renato Giuseppe Schifani
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'Istruzione e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249".

Si fa presente che il provvedimento riveste carattere di particolare urgenza in quanto le disposizioni ivi contenute devono trovare attuazione già nell'anno accademico 2012/2013, tutt'ora in corso, al fine di consentire il contestuale svolgimento dei corsi TFA sia ordinari che speciali.

Pertanto, la mancata adozione in tempi brevi del regolamento, comporterebbe uno slittamento al prossimo anno accademico.

Con i migliori saluti


Prof. Dino Piero Giarda



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249.

Relazione illustrativa

1. Lo schema di regolamento, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 416, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, modifica gli artt. 5, **11** e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, S.o. n. 24 del 31 gennaio 2011, Serie generale), recante "disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado" (di seguito, Regolamento).

La necessità dell'intervento risponde alla duplice esigenza di:

- a) programmare gli accessi ai percorsi di cui agli artt. 3 e 13 Regolamento sulla base dell'effettivo fabbisogno di personale docente abilitato in tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale;
- b) valorizzare l'esperienza professionale acquisita dai docenti, privi di abilitazione, che hanno prestato servizio di supplenza, con contratto a tempo determinato, per almeno tre anni, attraverso la previsione di un percorso formativo abilitante che si svolga con modalità speciali rispetto a quelle previste dai percorsi di tirocinio formativo attivo (di seguito, TFA) di cui all'art. 15 Regolamento.

Nello schema sono state recepite alcune delle osservazioni formulate dagli organi consultivi intervenuti nel procedimento (Consiglio nazionale della pubblica istruzione – CNPI, Consiglio universitario nazionale – CUN, Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale – CNAM, Consiglio nazionale degli studenti universitari), in particolare dirette: i) ad assicurare un più funzionale collegamento tra la fase transitoria e i processi in atto nel sistema scolastico. Sotto questo profilo rilevano le difficoltà derivanti dalla mancata attivazione delle lauree magistrali e dei diplomi accademici di II livello validi ai fini dell'abilitazione nelle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado nonché dalla mancata conclusione, alla data di entrata in vigore del Regol., dell'iter volto alla revisione delle classi di concorso (ai sensi dell'art. 64, comma 4, lett. a), d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133). La complessità delle riforme di carattere ordinamentale appena richiamate ha comportato la formazione di una platea di studenti iscritti privi, al momento, di prospettive giuridicamente definite per l'insegnamento; ii) a demandare i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove di accesso, ivi compresa la prova preselettiva, a un decreto annuale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il carattere speciale delle norme contenute nello schema non consente peraltro di accogliere l'osservazione del CUN, formulata al punto 4 del relativo parere, concernente la richiesta di modificare la valutazione del servizio previsto ai fini dell'accesso ai TFA. Al riguardo, si ritiene infatti che per le modifiche a regime sia necessario intervenire in un momento successivo e in modo più organico, valutando la professionalità acquisita e la continuità didattica maturata.

Si ritiene inoltre di aver recepito le osservazioni espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Dipartimento della funzione pubblica.

Con particolare riferimento all'esigenza evidenziata alla lettera a), il vigente art. 5, comma 2, Regolamento dispone che il fabbisogno sia determinato in relazione ai posti di organico deliberati ai sensi dell'art. 39 l. 27 dicembre 1997, n. 449, corrispondenti solamente ai posti vacanti in organico



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

destinati alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato; il medesimo comma prevede inoltre che tale fabbisogno sia maggiorato nel limite del 30%, in relazione alle esigenze dell'intero sistema nazionale di istruzione.

La suddetta modalità di quantificazione del fabbisogno, calcolato in base all'art. 5 esclusivamente sui posti vacanti in organico ma non anche sui posti di fatto disponibili, non consente però di far fronte alle esigenze conseguenti a situazioni di comando o distacco del docente titolare o all'assenza temporanea dello stesso. Da ciò deriva che le esigenze didattiche vengono soddisfatte, per una quota consistente, mediante il ricorso a personale docente privo di abilitazione inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto.

Tale criterio, già utilizzato per la programmazione degli accessi alle scuole di specializzazione all'insegnamento nell'istruzione secondaria (SSIS), ha comportato conseguenze negative per l'esiguo numero di docenti che attraverso dette scuole si sono abilitati.

Per soddisfare le attuali richieste di personale docente del sistema nazionale di istruzione e formazione si è pertanto costretti a ricorrere, in misura sempre più consistente, a insegnanti privi di abilitazione, la maggior parte dei quali oggi vanta significativi periodi di servizio (in alcuni casi più di 10 anni). Si pensi inoltre che nell'ultimo triennio il personale chiamato a sostituire i titolari assenti è mediamente di 70 mila unità.

La criticità di tale situazione era emersa anche in sede di approvazione del Regolamento, tanto che la previsione di un percorso abilitante speciale per gli insegnanti in possesso di un'anzianità minima di servizio era già stata ritenuta meritevole di considerazione nei pareri resi dagli organi consultivi.

Infatti, oltre al Consiglio nazionale della pubblica istruzione anche il Consiglio di Stato, le Commissioni parlamentari e la Corte dei conti avevano già rilevato l'opportunità di riconoscere il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche ai fini dell'accesso al TFA, suggerendo altresì all'Amministrazione di tener conto, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, dell'esperienza professionale maturata dai docenti a tempo determinato, ferme restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti, ovviamente nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Va inoltre considerato che avvalersi di insegnanti abilitati (e dunque più qualificati) per far fronte alle esigenze di funzionamento del sistema nazionale di istruzione e formazione è strumentale al soddisfacimento dell'interesse pubblico primario alla migliore qualità degli apprendimenti e della preparazione degli studenti.

La normativa vigente richiede infatti il possesso dell'abilitazione quale requisito necessario per l'esercizio della funzione docente nel sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie), nonché quale livello essenziale delle prestazioni per il sistema di istruzione e formazione professionale regionale. Ciò anche in coerenza con il quadro giuridico di riferimento comunitario di cui alle direttive 2005/36/CE e 2006/100/CE, relative rispettivamente al riconoscimento delle qualifiche professionali e alla libera circolazione delle persone all'interno degli stati membri, recepite nel nostro ordinamento dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente schema intende intervenire organicamente sui profili evidenziati, al fine di definire la programmazione e ridurre progressivamente il ricorso a personale non abilitato.

2. Passando all'articolato, lo schema è costituito da 4 articoli.

L'art. 1 definisce l'oggetto dell'intervento, diretto, come già detto, a novellare gli artt. 5, 11 e 15 del Reg.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

L'**art. 2** interviene sull'**art. 5** Reg.

Il **comma 1, lett. a)**, riformula il comma 2, stabilendo che il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi sia determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Esso pertanto riconduce la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli artt. 3 e 13 Reg. all'effettivo fabbisogno di docenti abilitati necessari per il corretto e regolare funzionamento di tutte le scuole del menzionato sistema nazionale di istruzione e formazione.

Il **comma 1, lett. b)**, aggiunge al citato art. 5 i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Il comma 2-bis stabilisce i criteri per la determinazione del fabbisogno con riferimento alle scuole statali, ribadendo la centralità della programmazione regionale degli organici stabilita ai sensi dell'art. 39 l. n. 449/1997 (ossia del numero di posti vacanti in organico utilizzabili per le immissioni in ruolo), e introducendo il parametro del contingente di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nell'anno scolastico precedente (la formulazione attuale tiene conto delle osservazioni rassegnate in fase interlocutoria dal Ministero dell'economia e delle finanze).

I commi 2-ter e 2-quater riprendono le analoghe disposizioni dell'ultima parte del vigente comma 2, precisando: *a)* che il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis sia incrementato nel limite del 30% per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale; *b)* che per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 1 si tenga altresì conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica delle regioni, al fine di non trovarsi in situazioni organizzative non sostenibili.

L'art. 3 inserisce, in adesione a un rilievo del Mef, all'art. 11 Reg. il comma 5-bis, che evidenzia come i contingenti dei tutor debbano essere determinati a invarianza di spesa, eventualmente derogando ai parametri definiti con decreto ministeriale.

L'**art. 4** modifica l'art. 15 Reg., disciplinante la fase transitoria per lo svolgimento dei TFA; segnatamente:

- il **comma 1, lett. a)**, inserisce al comma 1 del citato art. 15 il riferimento al d.m. n. 39 del 1998, in materia di ordinamento delle classi di concorso;

- il **comma 1, lett. b)**, modifica la lett. b) del comma 1, prevedendo la possibilità per gli iscritti ai percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lett. a (cfr. dd.mm. 39/1998, 22/2005 e 26 luglio 2007) di conseguire l'abilitazione mediante il compimento del solo TFA sino all'attivazione dei percorsi delle lauree magistrali, come suggerito dal CUN;

- il **comma 1, lett. c)**, inserisce all'art. 15 cit. i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies.

Il comma 1-bis dispone che fino all'anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sedi dei previgenti bienni di secondo livello a indirizzo didattico istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali i cui contenuti sono definiti da una nuova tabella (tab. 11-bis, allegata al presente schema). Tali percorsi sono finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al successivo comma 1-ter e in quelle dell'infanzia e primarie.

Il comma 1-ter definisce i requisiti per l'accesso ai percorsi abilitanti speciali, ai quali possono partecipare docenti non di ruolo e insegnanti tecnico pratici, non provvisti di abilitazione, i quali,



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

purché in possesso di un titolo di studio idoneo all'insegnamento nella classe di concorso prescelta, abbiano maturato, a decorrere dall'a.s. 1999/2000 e fino all'a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie o nei corsi dei centri di formazione professionale. In quest'ultimo caso il servizio prestato nei centri è valutato solo se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a far data dall'anno scolastico 2008/2009, primo anno di attivazione dei predetti corsi.

Costituisce inoltre requisito valido per l'accesso anche il servizio nel sostegno. Gli aspiranti in possesso di periodi di servizio utili per più di una classe di concorso devono optare per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di TFA previsti dalla disposizione transitoria di cui all'art. 15, comma 1.

Si prevede altresì che ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'art. 11, comma 14, l. 3 maggio 1999, n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale.

La scelta di stabilire un'anzianità di servizio di almeno tre anni quale requisito per l'accesso ai percorsi abilitanti speciali è in linea con il parametro di riferimento utilizzato dalle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, al fine di considerare l'esperienza lavorativa come equivalente al titolo di formazione o di qualificazione professionale richiesto negli ordinamenti interni per l'esercizio delle professioni.

Il comma 1-quater introduce un ulteriore elemento di specialità dei percorsi in argomento, che va ad aggiungersi a quello relativo ai contenuti didattici di cui alla menzionata tabella 11-bis: si prevede infatti che l'iscrizione agli stessi percorsi non necessiti del superamento di prove di accesso, in considerazione del fatto che gli aspiranti hanno già dato prova, attraverso il servizio prestato, di possedere, nella classe di concorso ovvero nell'ambito corrispondente, la competenza disciplinare che la medesima prova deve accertare. La disposizione in esame inoltre precisa che la frequenza dei percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi inclusi quelli previsti dal Regolamento.

Il comma 1-quinquies prevede la possibilità per gli atenei e per le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (c.d. Afam) di istituire o attivare strutture di servizi comuni o Centri interateneo o interistituzionali di interesse regionale o interregionale che assicurino supporto tecnico, metodologico e organizzativo alle attività previste per il TFA. La disposizione mira ad assicurare l'offerta formativa attraverso apposite convenzioni anche nei casi in cui nella regione in cui l'aspirante presta servizio non siano stati attivati, per la classe di concorso o per il corrispondente ambito disciplinare prescelti, i percorsi di cui trattasi ovvero nei casi in cui gli atenei o le istituzioni Afam non siano in grado di assicurare comunque l'offerta formativa.

Il comma 1-sexies, introdotto a seguito di un'osservazione formulata dal CUN, demanda a successivo decreto direttoriale le disposizioni organizzative atte ad assicurare l'effettiva possibilità di accesso ai percorsi speciali abilitanti dei soggetti aventi titolo.

- il **comma 1, lett. d)**, precisa che i titoli di studio già posseduti al momento dell'entrata in vigore del Regolamento sono comunque validi ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto, mentre i titoli di studio che verranno conseguiti dai soggetti iscritti a uno dei percorsi per il conseguimento dei titoli di cui all'art. 15, comma 1, alla lett. b), Reg. dovranno essere integrati dal compimento del TFA e costituiranno titolo di accesso al concorso e titolo di insegnamento per le rispettive classi di concorso;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- il **comma 1, lett. e)**, consente di far rientrare la programmazione dei contingenti relativi ai tirocini formativi attivi nella disposizione generale del novellato art. 5;

- nel **comma 1, lett. f), g) e h)**, sono accolte le osservazioni del CUN, nella parte in cui propone di demandare a successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca i contenuti e le modalità delle prove di accesso ai percorsi ordinamentali di TFA (cioè in analogia con la sperimentata pratica per gli accessi ai corsi di laurea a numero programmato a livello nazionale);

- il **comma 1, lett. i)**, introduce il **comma 16-bis** e prevede la possibilità di attivare i percorsi abilitanti speciali, senza necessità di superamento di prova d'accesso (in analogia a quanto disposto dal **comma 1-bis** per gli aspiranti all'insegnamento della scuola secondaria di secondo grado) anche per i diplomati in possesso dei requisiti di servizio di cui al **comma 1-ter**, riferiti alle scuole dell'infanzia e primaria;

- il **comma 1, lett. j)**, aggiunge infine il **comma 27-bis**.

Si tratta di una norma di salvaguardia del sistema in cui viene precisato che i titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi **sia ordinari che speciali** di cui al Regolamento **novellato** non consentono l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605, l. 27 dicembre 2006, n. 269. Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione in II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'art. 5 d.m. 13 giugno 2007 per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali ai sensi dell'art. 402 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Il **comma 2** aggiunge infine la tabella 11-bis, relativa ai percorsi di cui all'art. 15, comma 1-bis, che individua i crediti formativi universitari ovvero accademici preordinati all'allineamento delle competenze degli aspiranti che fruiscono dei percorsi abilitanti speciali, con le competenze previste per gli aspiranti che acquisiscono l'abilitazione attraverso i percorsi di TFA di ordinamento. In virtù delle caratteristiche dei soggetti aventi titolo alla frequenza dei percorsi abilitanti speciali, sono considerati assolti i 19 crediti formativi relativi al tirocinio, mentre i restanti 41 crediti sono rimodulati al fine di consolidare le conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento, di consentire l'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 nonché delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. L'esame finale, avente valore abilitante, è rimodulato al fine di consentire anche la verifica della padronanza delle discipline oggetto di insegnamento, che a differenza dei percorsi ordinamentali non è valutata attraverso la prova di accesso. La tabella è stata parzialmente modificata a seguito del parere del CNAM.

ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE

Oggetto: Schema di regolamento recante: *“Modifiche al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 200, n. 249”*

Referente AIR: Renato Corosu

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Ufficio Legislativo - Settore Attività del Governo

Tel 06.5849.2961/2728 - Fax 06.5849.3958 - renato.corosu@istruzione.it

SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

Lo schema di regolamento, adottato ai sensi dell’art. 2, comma 416, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, modifica gli artt. 5, 11 e 15 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, S.o. n. 24 del 31 gennaio 2011, Serie generale), recante “disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”. L’intervento regolatorio si colloca nel quadro normativo delineato dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, recante: *“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”*, e in particolare gli articoli 3 e 4; dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante: *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*; dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*, e successive modificazioni; dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, recante: *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”*; dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”*; dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente: *“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”*, e in particolare dall’articolo 19 che individua, fra i livelli essenziali dei requisiti dei docenti che insegnano nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, “il possesso di abilitazione all’insegnamento”; dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: *“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”*, da cui si desume il principio generale della valorizzazione della esperienza professionale maturata; dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante: *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, e in particolare l’articolo 64, comma 4-ter, che sospende, dall’anno accademico 2008/2009 e fino al completamento del processo di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso, le procedure per l’accesso alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario; dagli articoli 3 e 4

della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in base al quale l'abilitazione all'insegnamento costituisce titolo di ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

Lo schema di regolamento, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 416, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, modifica gli artt. 5, 11 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, S.o. n. 24 del 31 gennaio 2011, Serie generale), recante "disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado".

La necessità dell'intervento risponde alla duplice esigenza di:

- a) programmare gli accessi ai percorsi di cui agli artt. 3 e 13 Regolamento sulla base dell'effettivo fabbisogno di personale docente abilitato in tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale;
- b) valorizzare l'esperienza professionale acquisita dai docenti, privi di abilitazione, che hanno prestato servizio di supplenza, con contratto a tempo determinato, per almeno tre anni, attraverso la previsione di un percorso formativo abilitante che si svolga con modalità speciali rispetto a quelle previste dai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all'art. 15 d.m. n. 249/2010.

Nell'attuale assetto normativo non vi è stata infatti un'adeguata programmazione degli accessi ai percorsi per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, dei percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, nonché dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sulla base dell'effettivo fabbisogno di personale docente abilitato in tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale. Ciò è testimoniato dal continuo ricorso, da parte delle istituzioni scolastiche e formative, a personale laureato, privo di abilitazione, che oggi dispone di rilevanti titoli di servizio. Per tali soggetti è mancato sinora il riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita per aver prestato servizio di supplenza, con contratto a tempo determinato. L'intervento normativo intende quindi istituire un percorso formativo abilitante che si svolga con modalità speciali rispetto a quelle previste dai percorsi di tirocinio formativo attivo per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, intervenendo organicamente sulle criticità evidenziate, al fine di meglio definire la programmazione per ridurre il ricorso a personale non abilitato e eliminare progressivamente le cd "terze fasce di istituto" (riservate al personale non abilitato). Nel contempo, è urgente ridefinire la fase transitoria per impedire la costituzione di una sorta di limbo normativo.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Occorre intervenire organicamente sulle criticità evidenziate, al fine di meglio definire la programmazione per ridurre progressivamente il ricorso a personale non abilitato e chiudere progressivamente, nel contempo, le cd "terze fasce di istituto" (riservate al personale non abilitato), istituendo, come in casi analoghi, procedure speciali di

abilitazione. Nel contempo, è urgente ridefinire la fase transitoria per impedire la costituzione di una sorta di limbo normativo. Ciò anche in coerenza con il quadro giuridico di riferimento comunitario di cui alle direttive 2005/36/CE e 2006/100/CE, relative rispettivamente al riconoscimento delle qualifiche professionali e alla libera circolazione delle persone all'interno degli stati membri, recepite nel nostro ordinamento dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

L'intervento è finalizzato a:

- a) programmare gli accessi ai percorsi per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, dei percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, nonché dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sulla base dell'effettivo fabbisogno di personale docente abilitato in tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale;
- b) valorizzare l'esperienza professionale acquisita dai docenti, privi di abilitazione, che hanno prestato servizio di supplenza, con contratto a tempo determinato, per almeno tre anni, attraverso la previsione di un percorso formativo abilitante che si svolga con modalità speciali rispetto a quelle previste dai percorsi di tirocinio formativo attivo per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- c) collegare la fase transitoria ai processi in atto, sia in riferimento alla ancora non avvenuta attivazione delle Lauree Magistrali e dei Diplomi accademici di II livello preposti all'abilitazione nelle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado, che ha creato una sacca di studenti iscritti privi, al momento, di prospettive giuridicamente definite per l'insegnamento, sia rispetto ai processi in atto di revisione delle classi di concorso ex articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- d) demandare i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove di accesso, ivi compresa la prova preselettiva, a decreto annuale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Gli indicatori che permetteranno la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno:

- a) decremento progressivo del tasso di ricorso a personale non abilitato da parte del sistema di istruzione;
- b) continuità nel patrimonio giuridico degli iscritti ai percorsi dell'istruzione terziaria (universitaria e AFAM) con conseguente assenza di contenzioso e di ulteriori interventi normativi;
- c) uniformare le procedure relative alle prove di accesso.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento normativo.

Destinatari dell'intervento sono le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale; gli iscritti alle graduatorie di terza fascia di istituto con almeno tre anni di servizio; gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e

coreutica, gli iscritti ai percorsi di laurea magistrale e di diploma accademico di secondo livello.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazioni effettuate - Modalità seguite e soggetti consultati.

Sono state sentite le associazioni professionali del comparto scuola e i sindacati maggiormente rappresentativi, attraverso incontri di consultazione. Mentre da parte sindacale c'è stata una complessiva condivisione degli interventi, da parte delle associazioni professionali è stata manifestata perplessità riguardo all'istituzione di percorsi abilitanti speciali privi di prove di accesso. E' stato infine acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 12 settembre 2012; il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, espresso nell'adunanza del 12 ottobre 2012; il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari, espresso nell'adunanza n. 13 del 28 settembre 2012; il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 4 luglio 2012.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti.

L'adozione dell'opzione zero comporterebbe la permanenza delle criticità evidenziate e illustrate nella Sezione I, punto B). In particolare, risulterebbe inalterato tasso elevatissimo di ricorso a personale privo della necessaria qualifica (abilitazione) e si creerebbe una fascia di laureati e diplomati privi della materiale possibilità di frequentare i percorsi di abilitazione ordinamentali.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO NORMATIVO

Opzioni alternative di intervento normativo.

Rispetto alla definizione degli indicatori necessari alla programmazione e alla definizione della fase transitoria questa Amministrazione in sede di consultazioni ha ritenuto che non sussistevano opzioni alternative all'intervento regolatorio.

Diversamente rispetto all'istituzione di PSA, sono state valutate le seguenti opzioni:

1. accesso in soprannumero ai percorsi ordinamentali di tirocinio formativo attivo;
2. riapertura del bando in essere inerente il I ciclo di Tirocinio formativo attivo aumentando i contingenti.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Il nucleo redazionale ha valutato che l'adozione dell'intervento comporterà un avvicinamento delle istituzioni scolastiche e formative italiane a quelle europee e internazionali.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Gli svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione dell'intervento sono esclusivamente nell'istituzione, sia pure "a sanatoria", di percorsi abilitanti speciali che collocano, in prospettiva, sullo stesso piano, soggetti che hanno avuto accesso a percorsi di abilitazione attraverso il superamento di prove selettive a soggetti che acquisirebbero l'accesso attraverso titoli professionali non valutabili se non quantitativamente. Si fa comunque osservare che, a normativa vigente, il titolo di abilitazione costituisce esclusivamente titolo di accesso alle procedure di reclutamento ai concorsi per titoli ed esami e titolo necessari ai fini dell'assunzione con contratti a tempo indeterminato presso le scuole paritarie. Non sussiste, dunque, alcun automatismo. L'aver inoltre previsto percorsi speciali consentirebbe, in prospettiva e ove se ne ravvisasse la necessità, di disporre una diversa valutazione in sede di attribuzione di punteggio. Per contro, i vantaggi sono indubitabili e riguardano: l'innalzamento della qualificazione del personale del sistema di istruzione, attraverso la possibilità effettiva di ricorrere a personale abilitato; la tutela preventiva dell'Amministrazione nei confronti di contenzioso da parte di soggetti non abilitati e che pure sono risultati necessari per garantire l'erogazione del servizio; la definizione di un quadro giuridico completo e chiaro, con riferimento ai percorsi di studio necessari per ottenere l'abilitazione all'insegnamento

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

L'intervento prevede degli obblighi informativi legati all'attuazione dello stesso. In particolare tali costi sono:

- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con cui sono emanate disposizioni organizzative atte a garantire l'accesso ai percorsi abilitanti speciali a tutti i soggetti aventi titolo che ne facciano richiesta;
- il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con cui sono definite le modalità di svolgimento del test preliminare.

Gli eventuali costi amministrativi scaturenti, tuttavia, sono compensati dai benefici arrecati alla collettività.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

Come già osservato nella Sezione 4 rispetto alla definizione degli indicatori necessari alla programmazione e alla definizione della fase transitoria non sussistevano opzioni alternative.

Rispetto all'istituzione di PSA, sono state valutate le seguenti opzioni:

3. accesso in soprannumero ai percorsi ordinamentali di Tirocinio Formativo attivo;
4. riapertura del bando in essere inerente il I ciclo di Tirocinio formativo attivo aumentando i contingenti.

Le due opzioni sono state scartate in quanto i percorsi ordinamentali non sono congruenti con il profilo dei soggetti non abilitati cui l'intervento è destinato. Non avrebbe infatti senso risottoporre a tirocinio soggetti con rilevanti titoli di servizio.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento normativo.

All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dalle norme negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esistenti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali e umane già a disposizione.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Il ricorso a personale abilitato equipara il sistema agli altri paesi europei e crea una situazione di equivalenza interna dei percorsi del sistema nazionale di istruzione. Tale equiparazione rispetto a modelli europei accresce senza dubbio la competitività del Paese nella parte che qui interessa.

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo.

Sono soggetti attivi dell'intervento normativo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le istituzioni universitarie, le istituzioni AFAM e le istituzioni scolastiche.

B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

L'intervento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in modo da darne ampia diffusione e accessibilità a tutti gli interessati.

C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento normativo.

L'intervento è monitorato da apposito tavolo di lavoro costituito tra i dipartimenti interessati (Dip. Istruzione; Dip. Università e ricerca)

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante la disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento regolatorio attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni.

Per quanto attiene agli aspetti prioritari da sottoporre a VIR si segnalano:

1. l'effettivo decremento progressivo del tasso di ricorso a personale non abilitato da parte del sistema di istruzione;
2. l'effettiva continuità nel patrimonio giuridico degli iscritti ai percorsi dell'istruzione terziaria (universitaria e AFAM) con conseguente assenza di contenzioso e di ulteriori interventi normativi;
3. l'effettiva uniformità delle procedure relative alle prove di accesso.

ANALISI TECNICO NORMATIVA

Oggetto: Schema di regolamento recante: *“Modifiche al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 200, n. 249”*

Referente ATN: Renato Corosu

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Ufficio Legislativo - Settore Attività del Governo

Tel 06.5849.2961/2728 - Fax 06.5849.3958 - renato.corosu@istruzione.it

PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

Lo schema di regolamento, adottato ai sensi dell’art. 2, comma 416, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, modifica gli artt. 5, 11 e 15 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, S.o. n. 24 del 31 gennaio 2011, Serie generale), recante “disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”.

La necessità dell’intervento risponde alla duplice esigenza di:

- a) programmare gli accessi ai percorsi di cui agli artt. 3 e 13 Regolamento sulla base dell’effettivo fabbisogno di personale docente abilitato in tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale;
- b) valorizzare l’esperienza professionale acquisita dai docenti, privi di abilitazione, che hanno prestato servizio di supplenza, con contratto a tempo determinato, per almeno tre anni, attraverso la previsione di un percorso formativo abilitante che si svolga con modalità speciali rispetto a quelle previste dai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’art. 15 d.m. n. 249/2010.

Nell’attuale assetto normativo non vi è stata infatti un’adeguata programmazione degli accessi ai percorsi per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo e secondo grado, dei percorsi formativi preordinati all’insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, nonché dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sulla base dell’effettivo fabbisogno di personale docente abilitato in tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale. Ciò è testimoniato dal continuo ricorso, da parte delle istituzioni scolastiche e formative, a personale laureato, privo di abilitazione, che oggi dispone di rilevanti titoli di servizio. Per tali soggetti è mancato sinora il riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita per aver prestato servizio di supplenza, con contratto a tempo determinato.

L'intervento normativo intende quindi istituire un percorso formativo abilitante che si svolga con modalità speciali rispetto a quelle previste dai percorsi di tirocinio formativo attivo per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, intervenendo organicamente sulle criticità evidenziate, al fine di meglio definire la programmazione per ridurre il ricorso a personale non abilitato e eliminare progressivamente le cd "terze fasce di istituto" (riservate al personale non abilitato). Nel contempo, è urgente ridefinire la fase transitoria per impedire la costituzione di una sorta di limbo normativo. Ciò anche in coerenza con il quadro giuridico di riferimento comunitario di cui alle direttive 2005/36/CE e 2006/100/CE, relative rispettivamente al riconoscimento delle qualifiche professionali e alla libera circolazione delle persone all'interno degli stati membri, recepite nel nostro ordinamento dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206. L'intervento è del tutto coerente con l'azione del Governo in materia.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento regolatorio si colloca nel quadro normativo delineato dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, recante: *"Riforma degli ordinamenti didattici universitari"*, e in particolare gli articoli 3 e 4; dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante: *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*; dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*, e successive modificazioni; dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, recante: *"Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico"*; dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: *"Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"*; dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente: *"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"*, e in particolare dall'articolo 19 che individua, fra i livelli essenziali dei requisiti dei docenti che insegnano nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, "il possesso di abilitazione all'insegnamento"; dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: *"Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"*, da cui si desume il principio generale della valorizzazione della esperienza professionale maturata; dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante: *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, e in particolare l'articolo 64, comma 4-ter, che sospende, dall'anno accademico 2008/2009 e fino al completamento del processo di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso, le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario; dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in base al quale l'abilitazione all'insegnamento costituisce titolo di ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado; dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante: *"Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24*

dicembre 2007, n. 244" (di seguito, d.m. n. 249/2010), e in particolare gli articoli 5, 11 e 15, recanti la disciplina degli accessi ai percorsi di tirocinio formativo attivo per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado nonché della fase transitoria nel passaggio dal vecchio al nuovo regime.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento sostituisce con la tecnica della novella taluni articoli del d.m. n. 249/2010 e, pertanto, incide sul regolamento vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento è compatibile con l'attuale assetto costituzionale poiché è tutelato sia il principio di cui all'articolo 33, sesto comma, in materia di ordinamenti autonomi delle istituzioni d'istruzione, sia il principio di giurisdizione esclusiva dello Stato e delle regioni sancito dall'articolo 117.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali in quanto interviene in ambiti relativi alla competenza esclusiva dello Stato. L'intervento appare inoltre compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

La materia trattata non è oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni dell'intervento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto non contrastano con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto dell'intervento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all'accesso all'insegnamento; le norme contenute nell'intervento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento non reca nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novellazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo

L'intervento non prevede effetti abrogativi espliciti. Prevede l'effetto implicito dell'abrogazione del precedente regolamento di cui al d.m. n. 249/2010.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non vi sono fattispecie di cui al presente punto.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe legislative da esercitare.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Il regolamento prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

- siano emanate disposizioni organizzative atte a garantire l'accesso ai percorsi abilitanti speciali a tutti i soggetti aventi titolo che ne facciano richiesta;
- siano definite le modalità di svolgimento del test preliminare.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249.

Relazione tecnica

L'**articolo 1** definisce l'oggetto dell'intervento che intende modificare gli artt. 5, 11 e 15 del d.m. n. 249 del 2010, pertanto non comporta incidenza sulla finanza pubblica.

L'**articolo 2** modifica l'art. 5 del decreto, riformulando l'originario comma 2 e introducendo i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*.

Dette modifiche attengono ai criteri per la determinazione del numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi di cui all'articolo 3 e 13 d.m. n. 249 del 2010 e non comportano incidenza sulla finanza pubblica. Infatti, la nuova programmazione degli accessi è calcolata sulla base del fabbisogno derivante dalla copertura dei posti vacanti e del contingente di personale supplente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili e non vacanti nel precedente anno scolastico.

A tale riguardo si riportano i dati riferiti all'ultimo triennio :

- a) supplenti a tempo determinato fino al 30 giugno (posti disponibili non vacanti):
 - a.s. 2009/10: 61.264
 - a.s. 2010/11: 58.942
 - a.s. 2011/12: 58.077
- b) supplenti temporanei in servizio su posti di titolari assenti:
 - a.s. 2009/10: 40.000
 - a.s. 2010/11: 35.000
 - a.s. 2011/12: 30.000

Dalla lettura del prospetto appena riportato risulta come il tasso medio di impiego del personale supplente assunto con contratto a tempo determinato, per effetto dell'applicazione dell'art. 64 d.l. n. 112/08 (conv. dalla l. n. 133/2008), sia contenuto in termini assoluti, per la nota contrazione di posti in organico (nel 2007 erano 78.208), ma elevato in termini percentuali rispetto ai posti vacanti, al punto tale da comportare il ricorso a personale non abilitato in misura progressivamente crescente.

Il ricorso a personale non abilitato comporta, peraltro, una dequalificazione del servizio di insegnamento; infatti, il conseguimento del titolo di abilitazione è il naturale completamento del percorso formativo per l'accesso all'insegnamento (laurea magistrale = competenza disciplinare + abilitazione = competenza didattico-pedagogica); lo stesso non garantisce il diritto all'assunzione in ruolo che avviene solo dopo il superamento di una procedura concorsuale.

Si ritiene, inoltre, che un numero maggiore di partecipanti ai percorsi formativi consenta un'ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali delle università, se non addirittura la possibilità di realizzare economie di scala.

Né pare al riguardo ipotizzabile alcun aggravio di spesa per maggiori oneri connessi all'organizzazione dei percorsi da parte degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, poiché gli eventuali maggiori costi sono compensati dagli importi delle rette di iscrizione che ciascuno di detti soggetti determina autonomamente, sulla base della valutazione dei costi/benefici. **L'attuale formulazione delle modifiche tiene conto dell'interlocuzione con il Ministero dell'economia e delle finanze e della progressiva riduzione, stante la riforma degli ordinamenti e gli altri interventi organizzativi, del ricorso a supplenze brevi.**



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

L'articolo 3, introdotto a seguito dei rilievi mossi dal Mef nella fase interlocutoria, fissa inderogabilmente i tetti di spesa per il contingente di docenti *tutor*, consentendo deroghe ai criteri fissati dal decreto attuativo. Ciò al fine di tenere conto delle necessità della nuova programmazione senza incidere sul bilancio statale.

L'articolo 4 contiene le modifiche all'articolo 15 d.m. n. 249 del 2010 che riguardano la migliore definizione della fase transitoria, l'istituzione dei percorsi abilitanti speciali, i contenuti didattici, i requisiti di ammissione agli stessi, le modalità di svolgimento e il valore dei titoli di abilitazione conseguiti.

Al riguardo si fa presente che i percorsi abilitanti speciali non comportano le prove preselettive, che sono a carico del Miur, né le attività di tirocinio a scuola, che richiedono l'individuazione di un tutor per ogni scuola e di tutor organizzatori e coordinatori, con notevole risparmio per la finanza pubblica. Infatti i percorsi si poggiano su competenze professionali formate nell'attività di servizio e prevedono una sistematizzazione teorica dell'esperienza professionale acquisita *on the job*.

Il percorso abilitante speciale assume il criterio comunitario dei tre anni di servizio quale durata di un periodo di qualificazione professionale e lo colloca nell'arco temporale 1999-2000/ 2011-2012, nel corso del quale non sono stati espletati concorsi ordinari.

Anche in questo caso il numero maggiore di partecipanti realizza l'ottimizzazione delle risorse, se non addirittura le economie di scala, di cui si è già detto a proposito delle modifiche apportate dall'articolo 2 del presente decreto.

Si fa presente, infine, che per espressa previsione del nuovo comma 27-*bis*, il percorso abilitante speciale non consente l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, ma dà diritto esclusivamente all'iscrizione in II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 per la specifica classe di concorso o ambito disciplinare.

Il medesimo titolo di abilitazione costituisce, quindi, requisito di ammissione alle procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e non comporta incidenza sulla finanza pubblica.

Il comma 2 dell'articolo 3, infine, non comporta alcun nuovo o maggiore onere sulla finanza pubblica in quanto si limita a definire il numero di crediti formativi universitari per i percorsi di abilitazione speciale, i quali sono a carico dei partecipanti.

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 10 SETTEMBRE 2010, N. 249.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

VISTI gli articoli 33, sesto comma e 117, secondo comma, lett. n), e sesto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari, e in particolare gli articoli 3 e 4;

VISTO il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in base al quale l'abilitazione all'insegnamento costituisce titolo di ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e in particolare l'articolo 19 che individua, fra i livelli essenziali dei requisiti dei docenti che insegnano nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, "il possesso di abilitazione all'insegnamento";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, da cui si desume il principio generale della valorizzazione della esperienza professionale maturata;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 64, comma 4-ter, che sospende, dall'anno accademico 2008/2009 e fino al completamento del processo di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso, le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (di seguito d.m. n. 249 del 2010), e in particolare gli articoli 5, 11 e 15,

concernenti la disciplina degli accessi ai percorsi di tirocinio formativo attivo per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado nonché della fase transitoria nel passaggio dal vecchio al nuovo regime;

VISTO il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 18 gennaio 2010, in merito allo schema del citato d.m. n. 249 del 2010, con il quale è stata ritenuta meritevole di approfondimento la questione, già sollevata dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 22 giugno 2009, concernente la necessità di riconoscere il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, con il suggerimento all'Amministrazione di tener conto, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, dell'esperienza professionale maturata dai docenti a tempo determinato, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti;

VISTO il parere reso in via definitiva dal medesimo Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo 2010, e in particolare i punti 4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, con il quale, pur essendo stata rimessa la questione al responsabile esercizio della discrezionalità spettante all'amministrazione, sono state ritenute non del tutto persuasive le argomentazioni svolte dal Ministero circa l'impossibilità di prevedere, in via transitoria, un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di un'anzianità minima di servizio;

CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 5 e 15, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 2010, l'accesso ai percorsi formativi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, deliberato ai sensi dell'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, maggiorato nel limite del 30 per cento in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

CONSIDERATO che, in base al citato articolo 39, della legge n. 449 del 1997, la rilevazione del predetto fabbisogno di personale è operata esclusivamente in funzione della copertura di posti vacanti e disponibili, in correlazione al previsto *turn over* del successivo triennio, ma non tiene conto delle disponibilità temporanee che si verificano nel sistema nazionale di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, che comportano comunque ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato per far fronte alle effettive esigenze di funzionamento del sistema;

CONSIDERATO inoltre, che la maggiorazione, nel limite del 30 per cento, prevista dal menzionato articolo 5, comma 2, d.m. n. 249 del 2010 è insufficiente a coprire le suddette disponibilità temporanee;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 marzo 2012, n. 31, che, in attuazione dei citati articoli 5 e 15, per l'anno accademico 2011/2012 ha stabilito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di tirocinio formativo attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;

PRESO ATTO che l'articolo 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249 del 2010 non ha previsto un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di una adeguata anzianità di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche, come già rilevato espressamente nel suindicato parere del Consiglio di Stato;

RAVVISATA, in base alle considerazioni svolte, la necessità di rivalutare le questioni afferenti alla programmazione degli accessi e all'adeguata considerazione del servizio prestato senza il possesso del prescritto titolo di abilitazione;

VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 4 luglio 2012 e valutato di conformarsi parzialmente al predetto parere relativamente a) alla proposta

di introduzione di una lettera *d)* all'articolo 15, comma 1-*ter*, in quanto il cumulo, nello stesso anno, di servizi di tipologia diversa, non offre le necessarie garanzie di qualità e continuità del medesimo che costituiscono il necessario presupposto all'istituzione dei percorsi per quanto sostenuto in premessa; *b)* all'ampliamento agli "enti di formazione accreditati dal MIUR" della possibilità di istituire convenzioni con le istituzioni universitarie ed AFAM, ritenendo sufficienti le modifiche introdotte; *c)* all'equiparazione della durata del percorso formativo per i diplomati magistrali a 41 crediti formativi universitari, in quanto già i predetti percorsi rappresentano una drastica riduzione dei percorsi ordinamentali attualmente previsti in cinque anni;

VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 12 settembre 2012 e ritenuto di non conformarsi alla proposta di modifica alla valutazione dei titoli di servizio di cui all'articolo 15, comma 13, lettera *a)*, in quanto i percorsi abilitanti speciali rivestono un carattere straordinario e limitato, mentre è ordinamentale la scelta di valorizzare i titoli di servizio;

VISTO il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari, espresso nell'adunanza n. 13 del 28 settembre 2012;

VISTO il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, espresso nell'adunanza del 12 ottobre 2012 e ritenuto di non conformarsi alle modifiche alla tabella 11-bis proposte, in quanto i settori accademici indicati non consentono l'acquisizione delle competenze previste, ma di recepire le modifiche atte a rendere la predetta tabella compatibile con le istituzioni dell'Afam;

SENTITI il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 10 gennaio 2013;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del...;

ADOTTA il seguente regolamento

ART. 1. (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento modifica gli articoli 5, 11 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", di seguito denominato d.m. n. 249 del 2010.

ART. 2 (Modificazioni all'articolo 5 del d.m. n. 249 del 2010)

1. All'articolo 5:
 - a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema

nazionale di istruzione e formazione professionale, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.”;

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

“2-bis. Ai fini della determinazione del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali:

a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) del contingente di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nell'anno scolastico precedente.

2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis è maggiorato nel limite del 30 per cento per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.

2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 1 si tiene conto altresì dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.”.

ART. 3

(Modificazioni all'articolo 11 del d.m. n. 249 del 2010)

1. All'articolo 11 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

“5-bis. La determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, i parametri di assegnazione previsti dal decreto di cui al comma 5 sono derogabili al fine di assicurare l'invarianza di spesa.”.

ART. 4

(Modificazioni all'articolo 15 del d.m. n. 249 del 2010)

1. All'articolo 15:

a) al comma 1, lettera a) dopo le parole “sono in possesso dei requisiti previsti dal” sono inserite le parole “decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal”; le parole “modifiche e integrazioni” sono sostituite dalla parola “modificazioni”;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente

“b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino all'attivazione dei percorsi formativi previsti dall'articolo 3, commi 2, lettera b), e 3, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a);”;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

“1-bis. Fino all'anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sedi dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purché sedi di Dipartimenti di didattica della musica, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter, nonché i percorsi di cui al comma 16-bis relativi alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria.

1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di qualsiasi abilitazione e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Il servizio prestato nei centri di formazione professionale riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso è

valutato solo se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma è valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale.

1-quater. L'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, inclusi i percorsi di cui al presente decreto.

1-quinquies. Al fine di assicurare l'offerta formativa di cui ai commi *1-bis* e *16-bis*, gli atenei ovvero le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono attivare le iniziative di cui all'articolo 4, comma 5, anche al fine di assicurare la possibilità di frequenza dei percorsi. In caso di impossibilità o comunque di difficoltà derivanti da qualsiasi causa, al fine di attivare percorsi relativi alle classi di concorso previste dal vigente ordinamento, gli atenei ovvero le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono stipulare apposite convenzioni con istituzioni scolastiche autonome e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli istituti tecnici superiori.

1-sexies. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono emanate disposizioni organizzative atte a garantire, nel rispetto dell'invarianza di spesa e dei generali vincoli di finanza pubblica, l'accesso ai percorsi abilitanti speciali a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi dei commi *1-ter* e *16-bis* che ne facciano richiesta nelle modalità stabilite dal decreto medesimo e tenuto conto anche della disponibilità ricettiva sostenibile dalle università.”;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I titoli di studio posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)* mantengono la loro validità ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. I titoli di studio conseguiti dai soggetti di cui al comma 1, lettera *b)*, sono integrati dal compimento del tirocinio formativo attivo e costituiscono titolo di accesso al concorso e titolo di insegnamento per le rispettive classi di concorso. A decorrere dall'istituzione dei relativi percorsi, le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, sostituiscono integralmente per le relative classi di concorso i titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive integrazioni e modificazioni.”;

e) al comma 4 dopo le parole “articolo 5” sono soppresse le parole “comma 1”;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova d'accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare a carattere nazionale, in una prova scritta e in una prova orale. I programmi delle prove e le modalità di svolgimento del test preliminare sono definiti annualmente con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.”;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono

essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalità indicate nel comma 13.”;

- h) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono soppressi;
- i) dopo il comma 16 è inserito il seguente comma:
 “16-*bis*. Sono ammessi al percorso di cui al comma 16, senza la necessità di sostenere la prova di accesso, i soggetti ivi contemplati in possesso dei requisiti previsti dal comma 1-*ter*, relativi alla scuola dell’infanzia ovvero primaria. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia con quelli prestati nella scuola primaria. L’aspirante opta per il percorso relativo alla scuola dell’infanzia o per quello relativo alla scuola primaria.”;
- j) dopo il comma 27 è inserito il seguente comma:
 “27-*bis*. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l’inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 269. Essi danno diritto esclusivamente all’iscrizione alla II fascia delle graduatorie di istituto di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”.

2. Al d.m. n. 249 del 2010 è aggiunta in fine la seguente tabella 11-*bis*:

“Tabella 11-*bis*
(art. 15, comma 1-*bis*)

La presente tabella definisce i percorsi di cui all’articolo 15, comma 1-*bis*.

I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso e prevedono il conseguimento di 41 crediti formativi universitari ovvero accademici (di seguito crediti formativi), considerando assolti i 19 crediti formativi relativi al tirocinio previsti dalla tabella 11 in virtù dei particolari requisiti di servizio di cui all’articolo 15, commi 3 e 4.

I crediti formativi sono indirizzati:

- a) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15 marzo 2010 n. 87, n. 88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee guida;
- b) all’acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 (2006/962/CE). In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l’utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l’accessibilità;
- c) all’acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare:

- a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
- b) di aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e di possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;

- c) di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi e le modalità alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- d) di aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;
- e) di aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità organizzative.

I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuno degli insegnamenti previsti dai percorsi accedono all'esame finale.

La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici o i docenti con almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica classe di concorso. Il punteggio di abilitazione è espresso in centesimi.

Il percorso si conclude con un esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso, che consiste nella redazione, nell'illustrazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel corso dell'esame il candidato dimostra altresì la piena padronanza delle discipline oggetto d'insegnamento e il possesso delle competenze di cui al presente allegato, anche con riferimento alle norme principali che governano le istituzioni scolastiche. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione.

QUADRO DEI CREDITI FORMATIVI

Crediti formativi	Attività formative	Settori scientifico disciplinari
15 cfu	Didattica generale e didattica speciale	M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale. Almeno 6 CFU di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni educativi speciali.
18 cfu /cfa	Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso	SSD o SAD delle discipline
3 cfu/ cfa	Laboratori di tecnologie didattiche	M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; ABST59 Pedagogia e didattica dell'arte; CODD/4 Pedagogia musicale per Didattica della musica. Gli insegnamenti sono destinati all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la didattica
5 cfu	Elaborato finale	
Totale 41 cfu		

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
e per l'Autonomia Scolastica
Segreteria del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione*

MIURAOODGOS Prot. 4213

Roma, 4.07.2012

All'On.le Ministro
SEDE

Oggetto: Parere sullo schema di regolamento modificativo del DM 10 settembre 2010, n. 249.

Adunanza del 4 luglio 2012

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- Vista la nota prot. n. 1213 del 15.06.2012 con la quale il Dipartimento per l'istruzione ha chiesto il parere del C.N.P.I. in merito all'argomento in oggetto;
- Visti gli artt. 24 e 25 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994;
- Vista la relazione della Commissione consiliare, appositamente costituita per l'esame istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all'argomento in oggetto specificato;
- dopo ampio ed approfondito dibattito;

ESPRIME

il proprio parere nei seguenti termini:

Lo schema di regolamento modificativo del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, inviato al CNPI per il prescritto parere, si articola sostanzialmente in relazione a due aspetti:

- 1) programmazione degli accessi (art. 5)
- 2) norme transitorie e finali (art. 15).

Entrambi gli aspetti sono stati oggetto di un'audizione con il Capo Dipartimento, Dr.ssa Lucrezia Stellacci, e il Direttore Generale del Personale, Dott. Luciano Chiappetta che hanno sviluppato e chiarito, sulla base della relazione allegata, le proposte avanzate.

In relazione al primo punto, si condividono le modifiche proposte in quanto tendono a far sì che anche i docenti impegnati nell'attività di insegnamento sia con nomina annuale o, comunque, di rilevante durata siano tutti forniti di abilitazione. Questo elemento consente sicuramente, da un lato di migliorare la qualità di servizio, e dall'altro ai docenti di possedere tutti i requisiti previsti per l'accesso all'insegnamento.

Nel nuovo testo si prende, infatti, a riferimento:

- il fabbisogno delle scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, derivante dalla programmazione regionale;
- il tasso medio di impiego del personale supplente assunto, nel triennio precedente, con contratti a tempo determinato su posti disponibili, anche se non vacanti;
- si mantiene la maggiorazione del 30% per la copertura delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, che però è applicata a valori più consistenti di quelli attuali.

In relazione al secondo punto, il CNPI prende atto con soddisfazione della volontà del MIUR di prevedere un "percorso abilitante speciale" per i docenti non di ruolo in possesso di determinati requisiti di servizio, dando così, seppur tardivamente, una risposta positiva a una richiesta avanzata a suo tempo dal CNPI in occasione del parere espresso in sede di definizione del regolamento 249/2010. Analoga osservazione era stata evidenziata nella stessa occasione anche da successivi pareri tra cui quello del Consiglio di Stato.

Tuttavia in relazione alla proposta di modifica al D.M. 249 sottoposta a parere, il CNPI, pur evidenziando notevoli aperture sulla problematica avanzata a suo tempo, ritiene necessario evidenziare alcune problematiche che necessitano di modifiche che, se non apportate, porteranno inevitabilmente a situazioni di contenzioso e di disparità di trattamento.

I punti su cui è assolutamente indispensabile intervenire e, senza la soluzione dei quali, il parere non può che essere negativo nonostante i molti aspetti positivi della proposta, sono così sintetizzabili:

- i requisiti di validità di ogni singolo anno, in quanto non è prevista la cumulabilità in ogni caso dei servizi prestati su diverse classi di concorso. Al riguardo è un notevole passo avanti la previsione di cumulabilità in ambito disciplinare, secondo il disposto del DM 354/1998 e D.M. 39/1998, ma non può essere considerata soluzione risolutiva del problema e, quindi, accettabile. La soluzione proposta crea

inevitabili situazioni di disparità di trattamento penalizzando, in particolare, le classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado;

- la mancata previsione del cumulo dei servizi tra scuola dell'infanzia e primaria;
- la mancata previsione del cumulo dei servizi prestati sia all'interno del sistema nazionale di istruzione sia nei Centri di Formazione Professionale; in quest'ultimo caso limitatamente al servizio prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (dall' a.s. 2008/2009);
- la mancata previsione di procedure abilitative, a pari requisiti, per i docenti tecnico pratici;
- la stesura prevede che gli atenei e le istituzioni AFAM istituiscano e attivino percorsi formativi abilitanti speciali; ciò non garantisce, senza ombra di dubbio, l'attivazione dei percorsi per tutti gli insegnamenti e le classi di concorso. Il timore è suffragato dalla recente esperienza dei TFA ordinari.
- una formulazione che allinei i crediti da acquisire, unificandoli in 41 CFU, sia per la scuola secondaria che dell'infanzia e primaria e che chiarisca in modo inequivocabile che non è necessario avere il requisito del servizio per tre anni nello stesso posto o classe di concorso.

Nel corso dell'audizione, dopo un ampio e costruttivo confronto, si è delineata una condivisione, al massimo livello tecnico dell'amministrazione, su possibili soluzioni in relazione ai punti di cui sopra, che si dovrebbe concretizzare nei seguenti emendamenti al testo proposto:

art. 15, comma 1ter. Ai percorsi di cui al comma 1bis possono partecipare i docenti non di ruolo che, in possesso dei requisiti previsti al comma 1, nonché gli ITP in possesso dei titoli di accesso all'insegnamento, hanno maturato, a decorrere dall'anno 1999/2000 e fino all'anno 2011/12 incluso, almeno tre anni di servizio, con contratto a tempo determinato in scuole statali e/o nei Centri di Formazione Professionale, nonché i docenti delle scuole paritarie privi di abilitazione. Il servizio di cui sopra, prestato nei Centri di Formazione Professionale è valutato, rapportato a classe di concorso, se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (dall' a.s. 2008/2009). Ai fini del presente comma è valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti in possesso di periodi di servizio utili per più di una classe di concorso optano per una solo di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile:

- a) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
- b) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni nelle scuole paritarie;
- c) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni nei Centri di Formazione Professionale; in quest'ultimo caso limitatamente al servizio prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (dall' a.s. 2008/2009);
- d) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni raggiunti tra scuole statali, paritarie e Centri di Formazione Professionale; in quest'ultimo caso limitatamente al servizio prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (dall' a.s. 2008/2009).

Articolo 15, comma 1quinquies. Aggiungere alla fine del testo proposto: "in caso di impossibilità o, comunque, di difficoltà derivanti da qualsiasi causa, al fine di consentire il conseguimento dell'abilitazione per tutte le classi di concorso, ITP compresi, gli atenei, ovvero le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, possono stipulare apposite convenzioni con Istituzioni scolastiche autonome, ITS, IFTS e, se necessario, con enti di formazione accreditati dal MIUR.

Articolo 15, comma 16. Sostituire l'integrazione proposta con:

Sono ammessi al percorso, senza la necessità di sostenere la prova di accesso, i diplomati di cui al presente comma, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 ter, riferiti alla scuola dell'infanzia e/o primaria. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare quelli prestati nella scuola dell'infanzia con quelli prestati nella scuola primaria. Il percorso prevede il conseguimento di 41 crediti formativi (continua il testo secondo la proposta).

Solo subordinatamente all'integrale accoglimento delle modifiche proposte negli emendamenti formulati, il CNPI esprime parere favorevole, auspicando un riesame riguardo al requisito di servizio necessario per accedere al TFA semplificato che era opportuno prevedere nei "tradizionali 360 gg" e che nella proposta è, invece, previsto in tre anni, anche se l'ampio arco temporale entro cui acquisirli attenua il passaggio dai "360 gg. auspicati" ai tre anni richiesti.

IL SEGRETARIO
Maria Grazia Buscema

IL VICE PRESIDENTE
Mario Guglietti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 1473
Spedito il 12/9/2012

Al Ministro
SEDE

OGGETTO: Parere sullo “Schema di regolamento recante modifiche agli articoli 5 e 15 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, N. 249.

Adunanza del 12 settembre 2012

IL CONSIGLIO UNIVERISTARIO NAZIONALE

Vista la nota del Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca – Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario – Segreteria – prot. n.170 dell'11.09.2012 con cui si trasmette la richiesta sullo Schema di regolamento recante modifiche agli articoli 5 e 15 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, N. 249;

formula le seguenti osservazioni:

1. Lo schema di Regolamento in oggetto individua al comma 1ter dell'art.15 gli aventi diritto alla partecipazione ai percorsi formativi abilitanti speciali, ma non indica una procedura di programmazione dell'offerta formativa degli atenei per tali percorsi, che consenta di far incontrare la domanda con l'offerta sul territorio nazionale. Pertanto è necessario prevedere un Decreto attuativo che indichi la procedura e gli eventuali criteri di priorità e selezione da adottare nel caso in cui il numero di richieste sia maggiore dell'offerta.
2. Nel comma 1 dell'art.15 del DM 249/10, la possibilità di ottenere l'abilitazione mediante il solo Tirocinio Formativo Attivo era prevista originariamente in via transitoria per coloro che all'entrata in vigore dello stesso decreto erano in possesso dei requisiti indicati, ovvero erano iscritti nell'anno accademico 2010/11 a una delle lauree magistrali finalizzate al conseguimento dei requisiti stessi. Si propone che tale possibilità, con il nuovo decreto, venga estesa a coloro che risultano iscritti a tali lauree magistrali negli anni accademici 2011/2012 e 2012/13 e comunque fino all'avvio delle Lauree magistrali a numero programmato di cui agli articoli 7 e 8 del DM 249/10.

3. Si propone che le modalità specifiche relative allo svolgimento e alla valutazione delle prove di accesso (articolazione delle prove e punteggi), indicate ai commi da 5 a 11 dell'art. 15 del DM 249/10, sempre mantenendo il carattere nazionale di una parte delle prove stesse, nella nuova versione dell'art.15 siano cancellate e demandate a uno specifico Decreto Ministeriale da emanare con cadenza annuale, in analogia con la sperimentata pratica per gli accessi ai corsi di laurea a numero programmato a livello nazionale (Legge 264/99).
4. Vista l'introduzione dei percorsi formativi abilitanti speciali, che valorizzano le attività di servizio degli insegnanti non di ruolo, si propone che col nuovo Regolamento sia modificata la valutazione del servizio prestato ai fini dell'accesso ai TFA non speciali, indicata nel comma 13 lettera a) dell'art.15 del DM 249/10, in modo che il punteggio assegnato per il servizio sia equilibrato rispetto ai punteggi conseguibili con le prove di accesso.

IL PRESIDENTE





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Prot. n.45/CNSU

Spedito il

Roma, 28 settembre 2012

Alla c.a. Ministro
Prof. Ing. Francesco PROFUMO
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca

E p.c.
Direttore Generale
Dott. Daniele LIVON

Capo Dipartimento
Dott.ssa Lucrezia STELLACCI

Capo Dipartimento
Prof. Giovanni BIONDI

Presidente
Prof. Marco MANCINI
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
LORO SEDI

Oggetto: parere sullo schema di regolamento contenente modifiche al DM 249/2010

Adunanza n. 13 del 28 settembre 2012

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 n. 249;

VISTA la nota prot. 176/SEGR/DGUS/2012 con cui si è trasmesso lo schema di regolamento in oggetto ai fini del pronunciamento del presente organo;

VISTO l'art. 2 dello schema di regolamento, che apporta modifiche all'art. 5 del D.M. 249/2010;

VISTO l'art. 5, comma 2, del D.M. 249/2010, che stabilisce che il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi sia determinato sulla base della programmazione regionale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, maggiorato del 30% per rispondere al bisogno di organico dell'intero sistema nazionale, incluse le scuole paritarie;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

VISTO quanto prevede l'art. 2 del nuovo schema di regolamento circa il numero dei posti disponibili, dove si tiene conto anche del tasso medio di impiego di personale supplente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili, ma non vacanti, nel triennio precedente;

VISTO l'articolo 3 del nuovo regolamento che apporta modifiche all'art. 15 del D.M. 249/2010;

VISTO l'art. 15, comma 1, del D.M. 249/2010, che stabilisce che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado tramite TFA:

VISTO l'art. 3 del nuovo schema di regolamento, che prevede che fino alla data di entrata in vigore dei percorsi formativi trattati nell'art.3 del D.M. 249/2010 e comunque non oltre l'anno accademico 2014-2015, gli atenei sono chiamati a istituire e attivare percorsi formativi abilitanti speciali, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO l'art. 3, comma 1-ter, che chiarisce chi potrà godere di questi percorsi speciali, cioè i docenti non di ruolo che, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 22/2005, hanno maturato tra l'a.s. 1999/2000 fino all'a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie e/o nei centri di Formazione Professionale.

VISTO l'art. 3 comma 1-quater, che sancisce che l'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso.

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

- esprime parere positivo sulla modifica all'articolo 5, dal momento che il calcolo del fabbisogno di insegnanti tiene conto di un fattore che prima non veniva considerato: il numero dei contratti a tempo determinato. Questo dovrebbe portare ad un incremento del numero del fabbisogno e conseguentemente del numero dei posti disponibili per il TFA.

- esprime parere positivo sulla modifica dell'articolo 15, dal momento che viene chiarito in cosa consista il percorso ad hoc per i docenti non abilitati con almeno 3 anni di servizio. Inoltre auspica il fatto che chi ha prestato servizio per tre anni ma in classe di concorso diverse, possa essere considerato in questa categoria di soggetti per una classe di queste.

Il Presidente

Mattia Sogaro



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

Prot. n. 6270

Roma, 15 ottobre 2012

Al Dott. Giorgio Bruno Civello
Direttore Generale AFAM
Sede

OGGETTO: Schema di Regolamento recante modifiche agli artt. 5 e 15 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249: richiesta di parere.

- VISTA la legge di riforma 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, e in particolare gli articoli 3 e 4;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme sulla parità scolastica;
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, e in particolare l'articolo 19 che individua, fra i livelli essenziali dei requisiti dei docenti che insegnano nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, "il possesso di abilitazione all'insegnamento";
- VISTO il decreto ministeriale 7 ottobre 2004, n. 82 concernente la "Formazione degli insegnanti: attivazione corsi abilitanti presso le Accademie di Belle Arti";
- VISTO il decreto ministeriale 28 settembre 2007, n. 137 concernente "Attivazione biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di educazione musicale (A31 e A32) e di strumento musicale (A77)";
- VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE, relativa alla libera circolazione delle persone, da cui si desume il principio generale della valorizzazione della esperienza professionale maturata;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 64, comma 4-ter, che sospende, dall'anno accademico 2008/2009 fino al completamento del processo di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso, le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;
- VISTO il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in base al quale l'abilitazione all'insegnamento costituisce titolo di ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante il regolamento concernente "definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e in particolare gli articoli 5 e 15, recanti disciplina degli accessi alle lauree magistrali e ai percorsi di tirocinio formativo attivo per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado nonché della fase transitoria nel passaggio dal vecchio al nuovo regime;
- VISTO il primo parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 18 gennaio 2010, in merito allo schema del sopra citato d.m. n. 249 del 2010, con il quale è stata ritenuta meritevole di approfondimento la questione, già sollevata dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 22 giugno 2009, concernente la necessità di riconoscere il servizio prestato in via precaria presso le istituzioni scolastiche ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, suggerendo altresì all'Amministrazione di tener conto, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, dell'esperienza professionale maturata dai docenti a tempo determinato, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti;
- VISTO il secondo e definitivo parere reso dal medesimo Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo 2010, e in particolare i punti 4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, con il quale, pur essendo stata rimessa la questione al responsabile esercizio della discrezionalità spettante all'Amministrazione, sono state ritenute non del tutto persuasive le argomentazioni svolte dal Ministero circa l'impossibilità di prevedere, in via transitoria, un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di un'anzianità minima di servizio;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

- CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 15, comma 4, d.m. n. 249 del 2010, l'accesso ai percorsi formativi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, deliberato ai sensi dell'art. 39 l. 27 dicembre 1997, n. 449, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- CONSIDERATO che, in base al citato art. 39 l. n. 449 del 1997, la rilevazione del predetto fabbisogno di personale è operata in funzione esclusivamente della copertura di posti vacanti e disponibili, in correlazione al previsto turn over del successivo triennio, e ma non tiene conto delle disponibilità temporanee che si verificano nel sistema nazionale di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, che comportano comunque ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato per far fronte alle effettive esigenze di funzionamento dell'intero sistema;
- CONSIDERATO inoltre, che la maggiorazione, nel limite del 30%, prevista dal menzionato art. 5, comma 2, d.m. n. 249 del 2010 è insufficiente a coprire le suddette disponibilità temporanee;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 marzo 2012, n. 31, che, in attuazione della norma sopra citata, per l'anno accademico 2011/2012 ha stabilito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di tirocinio formativo attivo per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- ATTESO che il citato articolo 15 d.m. n. 249 del 2010 non ha previsto un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di una adeguata anzianità di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche, come già rilevato espressamente nel suindicato parere del Consiglio di Stato;
- RAVVISATA, in base alle considerazioni svolte nelle precedenti premesse, la necessità di rivalutare le questioni afferenti alla programmazione degli accessi e all'adeguata considerazione del servizio prestato senza il possesso del prescritto titolo di abilitazione;
- VISTO il decreto ministeriale 8 novembre 2011 concernente il "Riordino dei corsi biennali di II livello ad indirizzo didattico, di cui al decreto 28 settembre 2007, n. 137 e al decreto 7 ottobre 2004, n. 82";
- VISTA la richiesta di parere del 27.09.2012 prot. 6529 inviata dall'Ufficio II della Direzione Generale AFAM;
- ESAMINATA la documentazione agli atti;

IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE nella riunione del 12 ottobre 2012 approva il seguente parere:

Il CNAM, in merito al parere richiesto per l'approvazione dello Schema di Regolamento recante modifiche agli artt. 5 e 15 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, esprime parere favorevole allo stesso in subordine all'accoglimento delle sotto elencate integrazioni di cui si allegano le rispettive motivazioni tecniche:

1. All'Art. 2, comma 1, all'interno del previsto comma aggiuntivo 2-quater, si chiede la seguente riformulazione: "2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 2 si tiene conto altresì dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, **già sede, alla data di pubblicazione del presente decreto, di Corsi di Diploma di Secondo livello abilitanti, di cui al D.M. 28 settembre 2007, n.137 nei Conservatori, e al D.M. 7 ottobre 2004, n. 82 nelle Accademie di Belle Arti statali.**

Motivazione

In coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del D.M. 8 novembre 2011 *Riordino dei corsi biennali di II livello ad indirizzo didattico, di cui al decreto 28 settembre 2007, n. 137 e al decreto 7 ottobre 2004, n. 82*, la sostenibilità didattica e scientifica dei Corsi può essere garantita solo dalla presenza nelle sedi che esprimono la disponibilità all'attivazione dei TFA in oggetto, delle Scuole di Didattica della Musica e di Didattica dell'Arte, previste dal D.P.R. 212/05, aventi al loro interno personale docente idoneo a fornire le competenze legate all'ambito squisitamente pedagogico, necessarie al coordinamento ed allo sviluppo del piano formativo.

2. Tale previsione andrebbe confermata anche attraverso l'inserimento all'art. 3 comma 1, che riformula l'art. 15 del d.m.249/09, della seguente dicitura nel previsto comma integrativo 1-quinquies **"di cui all'art. 5 comma 2- quater"**. Il comma 1-quinquies risulterebbe pertanto così modificato: "1-quinquies. Al fine di assicurare l'offerta formativa di cui al presente articolo, gli atenei, ovvero le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, possono stipulare tra loro accordi di rete per fornire supporti tecnico-didattici idonei a facilitare, da parte degli interessati, l'acquisizione dei crediti formativi universitari previsti dalla tabella 11-bis, allegata al presente decreto. **In caso di impossibilità o, comunque, di difficoltà derivanti da qualsiasi causa, al fine di consentire il conseguimento**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

dell'abilitazione per tutte le classi di concorso, tabella C compresa, gli atenei, ovvero le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'art. 5 comma 2- quater, possono stipulare apposite convenzioni con Istituzioni scolastiche autonome e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli ITS."

Motivazione

L'integrazione rimanda a quanto modificato al punto 1.

3. La tabella contenente il modello formativo dei TFA speciali, analogamente a quanto avviene per le Università, andrebbe riformulata in relazione ai SASD AFAM, inserendo, in aggiunta alla tabella 11 bis, le tabelle 11 ter e 11 quater

Motivazione

All'interno del comparto AFAM sono attivi specifici Settori disciplinari omologhi a quelli universitari ma rispondenti a differenti denominazioni e codifiche. Il sistema dei saperi legato alla pedagogia delle arti, pur essendo riconducibile al più ampio settore della pedagogia applicata, costituisce una specificità di cui si trova riscontro nei settori disciplinari e negli ordinamenti AFAM da oltre 20 anni, con numerose titolarità di insegnamento afferenti ad apposite Scuole di Didattica delle Arti e della Musica (che ricomprendono al loro interno Corsi di diploma di Primo e di Secondo Livello), previste dal DPR 212/05.

Tabella 11 ter - Accademie di Belle Arti

CFU	Attività formative	Settori Artistico - scientifico disciplinari
15 cfu	Didattica generale e didattica speciale	ABST58 – Teoria della percezione e psicologia della forma ABST59 Pedagogia e didattica dell'arte ABST60 Metodi e tecniche dell'arte terapia – almeno 6 CFU
18 cfu	Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso	SASD delle discipline
3 cfu	Laboratori di tecnologie didattiche	ABST59 – Pedagogia e didattica dell'arte
5 cfu	Elaborato finale	
Totale 41 cfu		

Tabella 11 quater - Conservatori

CFU	Attività formative	Settori Artistico - scientifico disciplinari
15 cfu	Didattica generale e didattica speciale	CODD/4 Pedagogia musicale per Didattica della musica CODD/07 - Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea – almeno 6 CFU
18 cfu	Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso	SASD delle discipline
3 cfu	Laboratori di tecnologie didattiche	CODD/4 Pedagogia musicale per Didattica della musica
5 cfu	Elaborato finale	
Totale 41 cfu		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

Infine, a scopo esemplificativo, si riportano le integrazioni proposte a fronte del testo dello schema trasmesso:

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 5 E 15 DEL DECRETO DEL MISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 10 SETTEMBRE 2010, N. 249	SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 5 E 15 DEL DECRETO DEL MISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 10 SETTEMBRE 2010, N. 249
IL MINISTRO	IL MINISTRO
VISTI gli artt. 33, sesto comma e 117, secondo comma, lett. n), e sesto comma, della Costituzione;	VISTI gli artt. 33, sesto comma e 117, secondo comma, lett. n), e sesto comma, della Costituzione;
VISTO l'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni;	VISTO l'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, e in particolare gli articoli 3 e 4;	VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, e in particolare gli articoli 3 e 4;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;	VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;	VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni;	VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme sulla parità scolastica;	VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme sulla parità scolastica;
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, e in particolare l'articolo 19 che individua, fra i livelli essenziali dei requisiti dei docenti che insegnano nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, "il possesto di abilitazione all'insegnamento";	VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, e in particolare l'articolo 19 che individua, fra i livelli essenziali dei requisiti dei docenti che insegnano nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, "il possesto di abilitazione all'insegnamento";
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE, relativa alla libera circolazione delle persone, da cui si desume il principio generale della valorizzazione della esperienza professionale maturata;	VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE, relativa alla libera circolazione delle persone, da cui si desume il principio generale della valorizzazione della esperienza professionale maturata;
VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 64, comma 4-	VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 64, comma 4-



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

ter, che sospende, dall'anno accademico 2008/2009 fino al completamento del processo di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso, le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario; VISTO il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in base al quale l'abilitazione all'insegnamento costituisce titolo di ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado; VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante il regolamento concernente "definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e in particolare gli articoli 5 e 15, recanti disciplina degli accessi alle lauree magistrali e ai percorsi di tirocinio formativo attivo per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado nonché della fase transitoria nel passaggio dal vecchio al nuovo regime; VISTO il primo parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 18 gennaio 2010, in merito allo schema del sopra citato d.m. n. 249 del 2010, con il quale è stata ritenuta meritevole di approfondimento la questione, già sollevata dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 22 giugno 2009, concernente la necessità di riconoscere il servizio prestato in via precaria presso le istituzioni scolastiche ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, suggerendo altresì all'Amministrazione di tener conto, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, dell'esperienza professionale maturata dai docenti a tempo determinato, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti; VISTO il secondo e definitivo parere reso dal medesimo Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo 2010, e in particolare i punti 4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, con il quale, pur essendo stata rimessa la questione al responsabile esercizio della discrezionalità spettante all'Amministrazione, sono state ritenute non del tutto persuasive le argomentazioni svolte dal Ministero circa l'impossibilità di prevedere, in via transitoria, un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di un'anzianità minima di	ter, che sospende, dall'anno accademico 2008/2009 fino al completamento del processo di razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso, le procedure per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario; VISTO il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in base al quale l'abilitazione all'insegnamento costituisce titolo di ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado; VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, recante il regolamento concernente "definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e in particolare gli articoli 5 e 15, recanti disciplina degli accessi alle lauree magistrali e ai percorsi di tirocinio formativo attivo per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado nonché della fase transitoria nel passaggio dal vecchio al nuovo regime; VISTO il primo parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 18 gennaio 2010, in merito allo schema del sopra citato d.m. n. 249 del 2010, con il quale è stata ritenuta meritevole di approfondimento la questione, già sollevata dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 22 giugno 2009, concernente la necessità di riconoscere il servizio prestato in via precaria presso le istituzioni scolastiche ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, suggerendo altresì all'Amministrazione di tener conto, nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, dell'esperienza professionale maturata dai docenti a tempo determinato, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti; VISTO il secondo e definitivo parere reso dal medesimo Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo 2010, e in particolare i punti 4, 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, con il quale, pur essendo stata rimessa la questione al responsabile esercizio della discrezionalità spettante all'Amministrazione, sono state ritenute non del tutto persuasive le argomentazioni svolte dal Ministero circa l'impossibilità di prevedere, in via transitoria, un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da
--	---



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

servizio; CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 15, comma 4, d.m. n. 249 del 2010, l'accesso ai percorsi formativi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, deliberato ai sensi dell'art. 39 l. 27 dicembre 1997, n. 449, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica; CONSIDERATO che, in base al citato art. 39 l. n. 449 del 1997, la rilevazione del predetto fabbisogno di personale è operata in funzione esclusivamente della copertura di posti vacanti e disponibili, in correlazione al previsto <i>turn over</i> del successivo triennio, ma non tiene conto delle disponibilità temporanee che si verificano nel sistema nazionale di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, che comportano comunque ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato per far fronte alle effettive esigenze di funzionamento dell'intero sistema; CONSIDERATO inoltre, che la maggiorazione, nel limite del 30%, prevista dal menzionato art. 5, comma 2, d.m. n. 249 del 2010 è insufficiente a coprire le suddette disponibilità temporanee; VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 marzo 2012, n. 31, che, in attuazione della norma sopra citata, per l'anno accademico 2011/2012 ha stabilito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di tirocinio formativo attivo per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado; ATTESO che il citato articolo 15 d.m. n. 249 del 2010 non ha previsto un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di una adeguata anzianità di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche, come già rilevato espressamente nel suindicato parere del Consiglio di Stato; RAVVISATA, in base alle considerazioni svolte nelle precedenti premesse, la necessità di rivalutare le questioni afferenti alla programmazione degli accessi e all'adeguata considerazione del servizio prestato senza il possesso del prescritto titolo di abilitazione; VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale,	parte di chi sia in possesso di un'anzianità minima di servizio; CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 15, comma 4, d.m. n. 249 del 2010, l'accesso ai percorsi formativi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, deliberato ai sensi dell'art. 39 l. 27 dicembre 1997, n. 449, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica; CONSIDERATO che, in base al citato art. 39 l. n. 449 del 1997, la rilevazione del predetto fabbisogno di personale è operata in funzione esclusivamente della copertura di posti vacanti e disponibili, in correlazione al previsto <i>turn over</i> del successivo triennio, ma non tiene conto delle disponibilità temporanee che si verificano nel sistema nazionale di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, che comportano comunque ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato per far fronte alle effettive esigenze di funzionamento dell'intero sistema; CONSIDERATO inoltre, che la maggiorazione, nel limite del 30%, prevista dal menzionato art. 5, comma 2, d.m. n. 249 del 2010 è insufficiente a coprire le suddette disponibilità temporanee; VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 marzo 2012, n. 31, che, in attuazione della norma sopra citata, per l'anno accademico 2011/2012 ha stabilito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di tirocinio formativo attivo per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado; ATTESO che il citato articolo 15 d.m. n. 249 del 2010 non ha previsto un accesso automatico al tirocinio formativo attivo da parte di chi sia in possesso di una adeguata anzianità di servizio prestato nelle istituzioni scolastiche, come già rilevato espressamente nel suindicato parere del Consiglio di Stato; RAVVISATA, in base alle considerazioni svolte nelle precedenti premesse, la necessità di rivalutare le questioni afferenti alla programmazione degli accessi e all'adeguata considerazione del servizio prestato senza il possesso del prescritto titolo di abilitazione; VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 12 settembre 2012;
--	---



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

espresso nell'adunanza del 12 settembre 2012; VISTO il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, espresso nell'adunanza del VISTO il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari, espresso nell'adunanza del VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 4 luglio 2012; SENTITI il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del.....; ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari; VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del...; ADOPTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO Art. 1. <i>Oggetto del regolamento.</i> 1. Il presente regolamento modifica gli articoli 5 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca 10 settembre 2010, n. 249, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Supplemento ordinario, n. 24 del 31 gennaio 2011, Serie generale, concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", di seguito denominato d.m. n. 249 del 2010. Art. 2 <i>Modifiche all'articolo 5 del d.m. n. 249 del 2010.</i> 1. All'articolo 5, il comma 2 è sostituito dai seguenti:	VISTO il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, espresso nell'adunanza del VISTO il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari, espresso nell'adunanza del VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 4 luglio 2012; SENTITI il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del.....; ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari; VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del...; ADOPTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO Art. 1. <i>Oggetto del regolamento.</i> 1. Il presente regolamento modifica gli articoli 5 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca 10 settembre 2010, n. 249, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Supplemento ordinario, n. 24 del 31 gennaio 2011, Serie generale, concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", di seguito denominato d.m. n. 249 del 2010. Art. 2 <i>Modifiche all'articolo 5 del d.m. n. 249 del 2010.</i> 1. All'articolo 5, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
--	---



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

“2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.” Dopo il comma 2, sono introdotti i seguenti commi: “2-bis. Ai fini del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali: a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) del tasso medio di impiego di personale supplente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nel triennio precedente”; “2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis è maggiorato nel limite del 30% per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni”; “2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 2 si tiene conto altresì dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Art. 3 <i>Modifiche all'articolo 15 del d.m. n. 249 del 2010.</i> 1. All'articolo 15: a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi: - 1-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei percorsi formativi di cui all'articolo 3, e comunque non oltre l'anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono e attivano percorsi	“2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.” Dopo il comma 2, sono introdotti i seguenti commi: “2-bis. Ai fini del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali: a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) del tasso medio di impiego di personale supplente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nel triennio precedente”; “2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis è maggiorato nel limite del 30% per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni”; “2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui al comma 2 si tiene conto altresì dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, già sede, alla data di pubblicazione del presente decreto, di Corsi di Diploma di Secondo livello abilitanti, di cui al D.M. 28 settembre 2007 n.137 nei Conservatori e al D.M. 7 ottobre 2004, n. 82 nelle Accademie di Belle Arti statali. Art. 3 <i>Modifiche all'articolo 15 del d.m. n. 249 del 2010.</i> 1. All'articolo 15: a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi: - 1-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei percorsi formativi di cui all'articolo 3, e comunque non oltre l'anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono e attivano percorsi
--	--



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter. - 1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo che, in possesso dei requisiti previsti al comma 1, nonché gli ITP in possesso dei titoli di accesso all'insegnamento, hanno maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie e/o nei Centri di Formazione Professionale. Il servizio di cui sopra, prestato nei Centri di Formazione Professionale è valutato, rapportato a classe di concorso, solo se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (dall'a.s. 2008/2009). Ai fini del presente comma è valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico: - a) per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e Centri di Formazione Professionale. - 1-quater. L'iscrizione ai percorsi	formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter. - 1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo che, in possesso dei requisiti previsti al comma 1, nonché gli ITP in possesso dei titoli di accesso all'insegnamento, hanno maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie e/o nei Centri di Formazione Professionale. Il servizio di cui sopra, prestato nei Centri di Formazione Professionale è valutato, rapportato a classe di concorso, solo se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (dall'a.s. 2008/2009). Ai fini del presente comma è valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico: - a) per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e Centri di Formazione Professionale. - 1-quater. L'iscrizione ai percorsi
---	---



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi inclusi i percorsi di cui al presente decreto. - <i>1-quinquies</i>. Al fine di assicurare l'offerta formativa di cui al presente articolo, gli atenei, ovvero le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, possono stipulare tra loro accordi di rete per fornire supporti tecnico-didattici idonei a facilitare, da parte degli interessati, l'acquisizione dei crediti formativi universitari previsti dalla tabella 11-<i>bis</i>, allegata al presente decreto. In caso di impossibilità o, comunque, di difficoltà derivanti da qualsiasi causa, al fine di consentire il conseguimento dell'abilitazione per tutte le classi di concorso, tabella C compresa, gli atenei, ovvero le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, possono stipulare apposite convenzioni con Istituzioni scolastiche autonome e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli ITS. b) al comma 4 dopo le parole "articolo 5" sono sopresse le parole "comma 1"; c) 4. dopo il comma 16 è inserito il seguente comma: "Sono ammessi al percorso, senza la necessità di sostenere la prova di accesso, i diplomati di cui al precedente comma 16, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 ter, relativi alla scuola dell'infanzia e/o primaria. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell'Infanzia con quelli prestati nella scuola Primaria". d) dopo il comma 27 è inserito il seguente comma: "27-<i>bis</i>. I titoli di abilitazione conseguiti	formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi inclusi i percorsi di cui al presente decreto. - <i>1-quinquies</i>. Al fine di assicurare l'offerta formativa di cui al presente articolo, gli atenei, ovvero le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, possono stipulare tra loro accordi di rete per fornire supporti tecnico-didattici idonei a facilitare, da parte degli interessati, l'acquisizione dei crediti formativi universitari previsti dalla tabella 11-<i>bis</i>, allegata al presente decreto. In caso di impossibilità o, comunque, di difficoltà derivanti da qualsiasi causa, al fine di consentire il conseguimento dell'abilitazione per tutte le classi di concorso, tabella C compresa, gli atenei, ovvero le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'art. 5 comma 2-quater, possono stipulare apposite convenzioni con Istituzioni scolastiche autonome e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli ITS. b) al comma 4 dopo le parole "articolo 5" sono sopresse le parole "comma 1"; c) 4. dopo il comma 16 è inserito il seguente comma: "Sono ammessi al percorso, senza la necessità di sostenere la prova di accesso, i diplomati di cui al precedente comma 16, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 ter, relativi alla scuola dell'infanzia e/o primaria. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell'Infanzia con quelli prestati nella scuola Primaria". d) dopo il comma 27 è inserito il seguente comma:
--	---



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 269. Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione in II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I medesimi titoli di abilitazione costituiscono requisito per l'insegnamento nelle scuole paritarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, e dell'articolo 1 comma 6, lettera g), del decreto del Ministro dell'istruzione 29 novembre 2007, n. 267". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, IL MINISTRO Tabella 11-bis (art. 15, comma 1-bis) La presente tabella definisce i percorsi di cui all'articolo 15, comma 1-bis. I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso e prevedono il conseguimento di 41 crediti formativi universitari, considerando assolti i 19 crediti formativi universitari relativi al tirocinio previsti dalla tabella 11 in virtù dei particolari requisiti di servizio di cui all'articolo 15, commi 3 e 4. I crediti formativi universitari sono indirizzati: a) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso e al	"27-bis. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 269. Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione in II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I medesimi titoli di abilitazione costituiscono requisito per l'insegnamento nelle scuole paritarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, e dell'articolo 1 comma 6, lettera g), del decreto del Ministro dell'istruzione 29 novembre 2007, n. 267". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, IL MINISTRO Tabelle 11-bis, 11-ter, 11-quater (art. 15, comma 1-bis) Le presenti tabelle definiscono i percorsi di cui all'articolo 15, comma 1-bis. I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso e prevedono il conseguimento di 41 crediti formativi universitari, considerando assolti i 19 crediti formativi universitari relativi al tirocinio previsti dalla tabella 11 in virtù dei particolari requisiti di servizio di cui all'articolo 15, commi 3 e 4. I crediti formativi universitari sono indirizzati: a) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di
--	---



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15 marzo 2010 n. 87, n. 88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee guida; b) all'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilità; c) all'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.	insegnamento della classe di concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15 marzo 2010 n. 87, n. 88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee guida; b) all'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilità; c) all'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare: a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c); b) di aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e di possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto; c) di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi e le modalità alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione; d) di aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali; e) di aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità organizzative.	Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare: f) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c); g) di aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e di possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto; h) di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi e le modalità alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione; i) di aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali; j) di aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità organizzative.
I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuno degli insegnamenti previsti dai percorsi accedono all'esame finale.	I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuno degli insegnamenti previsti dai percorsi accedono all'esame finale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici o i docenti con almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica classe di concorso. Il punteggio di abilitazione è espresso in centesimi.

Il percorso si conclude con un esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso, che consiste nella redazione, nell'illustrazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel corso dell'esame il candidato dimostra altresì la piena padronanza delle discipline oggetto d'insegnamento e il possesso delle competenze di cui al presente allegato, anche con riferimento alle norme principali che governano le istituzioni scolastiche. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione.

CFU	Attività formative	Settori scientifico disciplinari
15 cfu	Didattica generale e didattica speciale	M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale. Almeno 6 CFU di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni speciali
18 cfu	Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso	SSD delle discipline
3 cfu	Laboratori di tecnologie didattiche	M-PED/03
5 cfu	Elaborato finale	
Totale 41 cfu		

La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici o i docenti con almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica classe di concorso. Il punteggio di abilitazione è espresso in centesimi.

Il percorso si conclude con un esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso, che consiste nella redazione, nell'illustrazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel corso dell'esame il candidato dimostra altresì la piena padronanza delle discipline oggetto d'insegnamento e il possesso delle competenze di cui al presente allegato, anche con riferimento alle norme principali che governano le istituzioni scolastiche. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell'abilitazione.

Università

CFU	Attività formative	Settori scientifico disciplinari
15 cfu	Didattica generale e didattica speciale	M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale. Almeno 6 CFU di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni speciali
18 cfu	Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso	SSD delle discipline
3 cfu	Laboratori di tecnologie didattiche	M-PED/03
5 cfu	Elaborato finale	
Totale 41 cfu		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

Accademie di Belle Arti		
CFU	Attività formative	Settori Artistico - scientifico - disciplinari
15 cfu	Didattica generale e didattica speciale	ABST58 – Teoria della percezione e psicologia della forma ABST59 Pedagogia e didattica dell'arte ABST60 Metodi e tecniche dell'arte terapia – almeno 6 CFU
18 cfu	Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso	SASD delle discipline
3 cfu	Laboratori di tecnologie didattiche	ABST59 – Pedagogia e didattica dell'arte
5 cfu	Elaborato finale	
Totale 41 cfu		
Conservatori		
CFU	Attività formative	Settori Artistico - scientifico - disciplinari
15 cfu	Didattica generale e didattica speciale	CODD/4 Pedagogia musicale per Didattica



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

			della musica Codd/07 - Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea – almeno 6 CFU
	18 cfu	Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso	SASD delle discipline
	3 cfu	Laboratori di tecnologie didattiche	Codd/4 Pedagogia musicale per Didattica della musica
	5 cfu	Elaborato finale	
	Totale 41 cfu		

IL SEGRETARIO
Dott. Roberto Morese

IL PRESIDENTE
Prof. Giuseppe Furlanis



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio legislativo

Prot. n. *44*

Roma, *8/1/2013*

Al Consiglio di Stato
Sezione consultiva atti normativi
Piazza Capo di ferro, n. 13

ROMA

OGGETTO: Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 settembre 2010, n. 249.

Facendo seguito alla nota n. 5180 del 28.12 u.s., si trasmette il concerto reso dall'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione richiesto a seguito del parere interlocutorio n. 11700/2012.

[Signature]
Il Capo dell'Ufficio legislativo
[Signature]

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ACQUFFLEG - Ufficio Legislativo
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0000038 - 07/01/2013 - INGRESSO



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Capo dell'Ufficio legislativo del
Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione

Prot~~o~~4/13 /UL/P

Roma, 7/01/2013

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca
- Ufficio legislativo

OGGETTO: Schema di regolamento per la modifica del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 10 settembre 2010, n. 249, recante la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Con riferimento alla nota del 28 dicembre u.s., si comunica il concerto di questa Amministrazione in merito allo schema di regolamento in oggetto indicato.

Cons. Germana Panzironi

10. GEN. 2013 9:38

A: MIN. ISTRUZIONE UL

MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
AOUFFLEG - Ufficio Legislativo
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0000081 - 10/01/2013 - INGRESSO

10/01/2013



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Roma,

10 GEN. 2013

ACQ/101/ISTR/410

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- Gabinetto
- Ufficio legislativo

e, per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
- Dipartimento per la pubblica amministrazione e la
semplificazione

R O M A

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante
modifica al regolamento concernente la disciplina dei requisiti e delle modalità della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo e secondo grado.
(D.M. n. 249 del 10 settembre 2010).

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si comunica la formale intesa
di questo Ministero nel presupposto che venga apportata l'integrazione richiesta dal Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato con l'unità nota n. 2115 del 9 c.m.

d'ordine del MINISTRO

IL CAPO DELL'UFFICIO

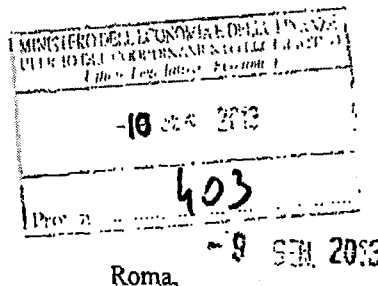
10. GEN. 2013 9:38

NR. 9497 P 2/3

Leggi
Oggi.it



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XII



Roma,

Prot. Nr. 2115
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a Nota del:

Al Gabinetto del Ministro

All' Ufficio Legislativo - Economia
SFDE

OGGETTO: Schema di Decreto Ministeriale per la modifica del regolamento recante la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (D.M. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.° 249/2010).

Con nota n. del 28.12.2012, Il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso lo schema di Decreto ministeriale di adozione delle modifiche al regolamento indicato in oggetto, per le valutazioni di questo Dipartimento, al fine di rendere il parere di competenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Al riguardo, si premette che con nota 7.9.2012 codesto Ufficio di Gabinetto aveva comunicato, allegando una nota di questo Dipartimento del 6.8.2012, alcune criticità, specie sotto il profilo della compatibilità del nuovo sistema di calcolo del fabbisogno, dell'aumento dei tutor e dell'assenza di un numero programmato di accessi ai percorsi formativi speciali con le esigenze di contenimento di spesa.

Il nuovo schema di decreto regolamentare introduce agli articoli 2, 3 e 4, in sostanziale accoglimento delle osservazioni formulate, disposizioni idonee a superare le medesime.

Appare, tuttavia, necessario, al fine di rendere maggiormente pregnante l'innovazione normativa introdotta all'art. 4, che il comma 1-sexies (volto a determinare anno per anno, attraverso un successivo provvedimento organizzativo, i criteri e le modalità per l'accesso graduale ai tirocinii formativi speciali dei docenti dotati di almeno un triennio di servizio a tempo determinato) sia

M

10. GEN. 2013 9:39

NR. 9497 P. 3/3

integrato, dopo le parole *atte a garantire* del seguente inciso, *nel rispetto dell'invarianza di spesa e dei generali vincoli di finanza pubblica*.

Ciò premesso, si ritiene di non avere altre osservazioni da formulare all'ulteriore corso del provvedimento.

m

[Stylized signature]

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cantù

Mod. UTL015-CON



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 109

Roma, addì 16 gennaio 2013

Risposta a nota del
N.

Div.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
11700/2012, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**SCHEMA CONCERNENTE
DISCIPLINA DEI REQUISITI E
DELLE MODALITA' DELLA
FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA
PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA
PRIMO E SECONDO GRADO**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.

Segretario Generale

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO**
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Numero 109 / 13 e data 16/01/2013



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 10 gennaio 2013

NUMERO AFFARE 11700/2012

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

Schema di regolamento concernente disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 4758 in data 22/11/2012 con la quale il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca - Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Visto il parere interlocutorio della Sezione consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato n. 11700/2012 reso nell'Adunanza del 6 dicembre 2012;

PS

Viste le note del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 51804/2 del 28 dicembre 2012 e prot. n. 82 del 10 gennaio 2013;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesca Quadri;

Premesso e considerato:

Con lo schema di regolamento indicato in oggetto, si intendono modificare gli articoli 5, 11 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado", adottato ai sensi dell'art. 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Quanto alla descrizione dei contenuti del regolamento, valgono integralmente le premesse del parere interlocutorio emesso nell'Adunanza del 6 dicembre 2012, con cui sono stati chiesti all'Amministrazione chiarimenti in ordine al coordinamento delle disposizioni regolamentari in via di emanazione con la normativa recata dall'art. 14, commi da 17 a 22, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Poiché la suddetta normativa primaria prevede che al personale docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presti servizio, è assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul

89

personale a tempo determinato, sulla base di una serie di criteri, tra cui quello dei posti disponibili in altri gradi di istruzione o classi di concorso (anche quando il docente non sia in possesso della relativa abilitazione, ma sia munito di titolo di studio valido per l'insegnamento nello specifico grado di istruzione o per ciascuna classe di concorso), si è domandato in quale misura il suddetto personale, dichiarato in esubero, concorra con i docenti non di ruolo cui sia concesso conseguire l'abilitazione tramite i percorsi abilitativi speciali ai fini della copertura annuale di posti disponibili e, nel caso in cui al primo sia assegnata una preferenza, se l'amministrazione abbia tenuto conto di tale circostanza ai fini della programmazione dell'accesso ai percorsi.

E' stata altresì disposta l'acquisizione dei pareri del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione sullo schema di regolamento, nel testo modificato a seguito della formulazione da parte delle predette amministrazioni di osservazioni in ordine a taluni aspetti ritenuti incidenti sulla spesa.

Con note prot. n. 51804/2 del 28 dicembre 2012 e prot. nn. 44 e 82 rispettivamente del 8 e 10 gennaio 2013, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso gli elementi richiesti nonché il concerto del Ministero per la P.A. e la semplificazione e quello del Ministero dell'economia e delle finanze sullo schema di regolamento.

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione richiedente, la Sezione prende atto della priorità di assegnazione dei posti vacanti e disponibili ai docenti dichiarati in esubero, per effetto dall'art. 14,

29

commi da 17 a 22, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, rispetto ai docenti abilitati ai sensi del regolamento (indipendentemente dal riferito dato, che risale unicamente alla comune esperienza, dell'ampiezza dei posti di fatto disponibili per l'intero anno scolastico che condurrebbe ad escludere una concorrenza tra le due categorie di docenti).

Inoltre, il parere del Ministero dell'economia e delle finanze - che ha formulato la propria intesa sullo schema di regolamento condizionata all'inserimento, all'art. 4, comma 1 sexies, della formula sul rispetto dell'invarianza di spesa, che andrà pertanto recepita - soddisfa l'esigenza di verifica circa l'allineamento delle modifiche apportate al testo alle osservazioni formulate dalle amministrazioni interessate, assorbendo anche gli originari rilievi del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, che al parere dell'amministrazione finanziaria si era richiamato.

Si prende atto, inoltre, delle modifiche di ordine formale apportate allo schema di regolamento, in recepimento delle osservazioni anticipate nel parere interlocutorio.

Rimane, peraltro, un'unica osservazione, riguardo al mancato coordinamento tra il nuovo comma 27 bis del D.M. n. 249 del 2010, inserito ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. j) dello schema del presente regolamento, che disciplina gli effetti del conseguimento di tutti i titoli di abilitazione previsti dal regolamento al termine dei percorsi formativi abilitanti, e quanto riferito nella relazione illustrativa, secondo la quale esso si applicherebbe solo ai percorsi formativi con modalità speciali.



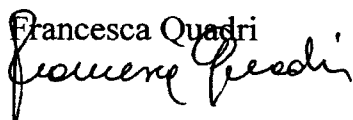
Data la inequivocità nonché coerenza logica della testuale disposizione normativa, si ritiene che ad essa vada coordinata la relazione illustrativa.

Sul piano formale ulteriormente, si segnala l'esigenza di posporre, all'art. 4, comma 2, le virgolette (il segno di punteggiatura:”) a chiusura della aggiunta Tabella 11- bis , a conclusione e dopo il quadro dei crediti formativi, evidentemente testualmente rientrante anch'esso nella novella.

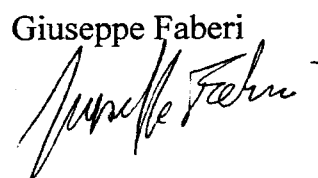
P.Q.M.

Esprime parere favorevole, con le osservazioni indicate in motivazione.

L'ESTENSORE

Francesca Quadri


IL PRESIDENTE

Giuseppe Faberi


IL SEGRETARIO

Massimo Meli



Mod. UTL015-CON



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 5359/2012

Roma, addì 13 dicembre 2012

Risposta a nota del

N.

Div.

OGGETTO:

REGOLAMENTO:

**SCHEMA CONCERNENTE
DISCIPLINA DEI REQUISITI E
DELLE MODALITA' DELLA
FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA
PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA
PRIMO E SECONDO GRADO**

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero
11700/2012, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

Allegati N.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO**
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Segretario Generale

V. F. Rella



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 6 dicembre 2012

NUMERO AFFARE 11700/2012

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.

Schema di regolamento concernente disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 4758 in data 22/11/2012 con la quale il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesca Quadri;

Premesso:

Con lo schema di regolamento indicato in oggetto, si intendono modificare gli articoli 5, 11 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante "Disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado", adottato ai sensi dell'art. 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

89

Le modifiche investono i seguenti profili:

- determinazione del numero dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi formativi, sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato in tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale;
- fissazione dei criteri di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita da docenti privi di abilitazione, che abbiano prestato supplenza con contratto a tempo determinato per almeno tre anni, con accesso ad un percorso formativo abilitante speciale.

Sotto il primo aspetto, l'art. 2 del regolamento, che modifica l'art. 5 del D.M. n. 249 del 2010, prevede che ai fini della determinazione del fabbisogno si tenga conto, per le scuole statali:

- a) della programmazione regionale degli organici;
- b) del contingente di personale docente assunto nell'anno scolastico precedente con contratto a tempo determinato su posti disponibili, ma non vacanti.

Sul numero risultante dall'applicazione dei suddetti criteri viene operata una maggiorazione nel limite del 30 per cento per la copertura di esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.

Per l'attivazione dei percorsi, il regolamento prevede che si tenga conto altresì dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

L'art.3, che modifica l'art. 11 del D.M. n. 249 del 2010, prevede che dalla nuova determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori ed organizzatori non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sotto il secondo profilo evidenziato, l'art. 4 , che modifica l'articolo 15 del D.M. n. 249 del 2010, disciplinante la fase transitoria per lo svolgimento dei tirocini formativi attivi, prevede la possibilità per gli iscritti ai percorsi formativi di conseguire l'abilitazione mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo (lett.b); l'istituzione ed attivazione dei percorsi formativi abilitanti speciali da parte di atenei ed istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica, secondo quanto individuato nella tabella

89

11 bis allegata allo schema (comma 1 bis); la definizione dei requisiti per l'accesso ai percorsi abilitanti speciali da parte dei docenti non di ruolo muniti di titolo di studio idoneo all'insegnamento nella classe di concorso prescelta, consistenti nell'avere maturato, a decorrere dall'a.s. 1999/2000 e fino all'a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie o nei corsi dei centri di formazione professionale, per un periodo di almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico, a tal fine potendosi cumulare i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale (comma 1 ter); la previsione che per l'ammissione a tali percorsi è escluso il superamento di una prova di accesso e l'incompatibilità con la frequenza ad altri tipi di corsi di formazione che prevedano il rilascio di titoli accademici (comma 1 quater); la possibilità per gli atenei e le AFAM di concludere convenzioni con le istituzioni scolastiche autonome e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli istituti tecnici superiori (comma 1 quinquies); la rimessione ad un successivo decreto direttoriale dell'emanazione di disposizioni organizzative (comma 1 sexies).

Altre disposizioni riguardano la validità dei titoli di studio già posseduti e l'organizzazione dei percorsi abilitanti speciali.

Con il nuovo comma 27 bis introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. l), viene precisato che i titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, danno diritto esclusivamente all'iscrizione in II fascia delle graduatorie di istituto e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali.

E', infine, aggiunta la tabella 11-bis, relativa ai percorsi formativi abilitanti speciali.

Sullo schema di regolamento sono stati acquisiti i pareri del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione, del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari. Esso è stato inoltre trasmesso, per il necessario parere, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Con nota 7 settembre 2012, il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato,

allegando una nota della Ragioneria generale dello Stato del 6 agosto 2012, alcune criticità, specie sotto il profilo della compatibilità del nuovo sistema di calcolo del fabbisogno, dell'aumento del numero dei tutor e dell'assenza di un numero programmato di accessi ai percorsi formativi speciali con le esigenze di contenimento di spesa.

Anche il Ministro della pubblica amministrazione, nel concordare con le osservazioni del Ministero dell'economia, ha soprasseduto dal rilascio di nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, in attesa di delucidazioni sui profili evidenziati dal Dipartimento della funzione pubblica in ordine ai criteri utilizzati per effettuare la maggiorazione del trenta per cento dei posti, al fine della determinazione del fabbisogno.

L'amministrazione proponente ha quindi apportato alcune modifiche allo schema di provvedimento, che ha trasmesso alle suindicate amministrazioni nonché sottoposto a questo Consiglio di Stato per il parere.

Considerato:

Come illustrato nella relazione allegata allo schema di regolamento, le modifiche predisposte agli articoli 5, 11 e 15 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 hanno lo scopo di meglio adeguare la programmazione degli accessi ai percorsi formativi attivi sulla base dell'effettivo fabbisogno di personale docente abilitato, per determinare il quale si tenga conto non solo dei posti vacanti in organico, ma anche dei posti di fatto disponibili, anche se non vacanti, nonché di valorizzare l'esperienza acquisita da personale docente non di ruolo in possesso di idoneo titolo di studio, che abbia maturato un adeguato periodo di insegnamento (tre anni, con almeno 180 giorni all'anno) mediante l'accesso a percorsi abilitanti speciali.

Preliminarmente, la Sezione evidenzia la necessità di acquisire chiarimenti circa il coordinamento delle suddette disposizioni con la normativa recata dall'art. 14, commi da 17 a 22, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

In esso si prevede che al personale docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe

19

di concorso nella provincia in cui presti servizio, è assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a tempo determinato, sulla base di una serie di criteri, tra cui quello dei posti disponibili in altri gradi di istruzione o classi di concorso, anche quando il docente non sia in possesso della relativa abilitazione, ma sia munito di titolo di studio valido per l'insegnamento nello specifico grado di istruzione o per ciascuna classe di concorso.

Si domanda, allora, in quale misura il suddetto personale, dichiarato in esubero, concorra con i docenti non di ruolo cui sia concesso conseguire l'abilitazione tramite i percorsi abilitativi speciali ai fini della copertura annuale di posti disponibili e, nel caso in cui al primo sia assegnata una preferenza, se l'amministrazione abbia tenuto conto di tale circostanza ai fini della programmazione dell'accesso ai percorsi.

L'osservazione, peraltro, sebbene sotto diverso profilo, sembra essere stata avanzata anche dal CUN, laddove l'organo ha richiesto di disciplinare il caso in cui l'offerta sia inferiore alle richieste mediante la previsione di un decreto attuativo.

L'aspetto evidenziato, che appare in linea anche con le osservazioni ostative delle amministrazioni sentite in ordine ai criteri di stima dell'effettiva entità del fabbisogno di personale docente abilitato, esige, ad avviso della Sezione, opportuni chiarimenti, nonché l'acquisizione dei pareri del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, non espressi sullo schema di regolamento modificato, da parte dell'amministrazione proponente, che avrà cura di trasmetterli a questa Sezione.

Ferma restando la richiesta istruttoria, si formulano comunque sin d'ora i seguenti suggerimenti di ordine formale al testo sottoposto:

- nelle premesse, occorre seguire l'ordine cronologico delle leggi richiamate (vedi, in particolare, 4° e 11° visto);
- la parola "ATTESO" va sostituita con "PRESO ATTO";
- all'art. 4, comma 1, lett. c) dopo le parole "definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto" occorre aggiungere le parole "*che ne costituisce parte integrante*";
- nella nuova tabella 11-bis aggiunta al comma 2 dell'art. 4, occorre far precedere lo

89

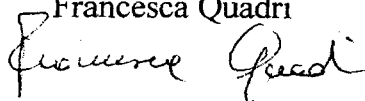
schema recante l'indicazione dei crediti formativi da un titolo, quale "*Quadro dei crediti formativi*".

P.Q.M.

Sospende l'emissione del parere, in attesa dell'adempimento istruttorio di cui al presente parere interlocutorio.

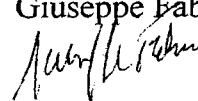
L'ESTENSORE

Francesca Quadri



IL PRESIDENTE

Giuseppe Faberi



IL SEGRETARIO

